

3 Quadro normativo, urbanistico e programmatico

3.1 Premessa

Ai fini della redazione del Piano di Gestione sono stati raccolti gli elementi di natura legislativa, regolamentare, amministrativa, contrattuale, pianificatoria e programmatoria vigenti o in via di definizione che riguardano il pSIC "Foci del Coghinas". I dati sono stati organizzati in un repertorio strutturato e analizzati con un duplice scopo:

- valutare se le misure di conservazione e gli strumenti pianificatori esistenti siano sufficienti per conseguire gli obiettivi di conservazione fissati dalle Direttive comunitarie;
- verificare la congruenza di tali elementi con le finalità di tutela della biodiversità e delineare gli obiettivi di integrazione del Piano di Gestione con gli strumenti di pianificazione esistenti o previsti.

3.2 Il quadro dei vincoli normativi e gli strumenti amministrativi

Le rappresentazioni relative ai vincoli derivati dalle normative nazionali, regionali e dall'applicazione degli strumenti di gestione e regolamentazione istituzionale, costituiscono un parametro conoscitivo che insieme agli strumenti di analisi territoriale offre un orientamento preliminare nella valutazione del grado di tutela del territorio in relazione agli obiettivi di gestione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

L'analisi preliminare della normativa tecnica e delle leggi di tutela e salvaguardia del patrimonio storico-culturale, ambientale e di salvaguardia dei beni di interesse pubblico, che definiscono gli ambiti territoriali di rispetto dei beni pubblici, consentono di tracciare il quadro complessivo dell'attuale efficacia delle azioni di tutela ai fini della conservazione delle specie e degli habitat per cui il SIC è stato proposto.

Il lavoro è stato articolato in fasi successive consistenti rispettivamente in:

- lettura interpretativa della normativa tecnica di tutela e di regolamentazione della fruizione (nazionale, regionale e comunitaria) che dispone in materia di sicurezza e salvaguardia del patrimonio storico-culturale, ambientale e dei beni di interesse pubblico;
- organizzazione delle informazioni acquisite attraverso schede di sintesi per agevolare la lettura e l'interpretazione dei dati;
- elaborazione e rappresentazione dei vincoli, la maggior parte dei quali è restituita in formato digitale e georeferenziato;
- implementazione dei dati elaborati all'interno del S.I.T.

3.2.1 La classificazione delle informazioni sui vincoli

La fase di elaborazione del materiale reperito ha previsto la classificazione delle informazioni secondo schede di lettura con l'intento di rendere più agevole l'utilizzo del dato nella formulazione dei ragionamenti sul territorio.

Le schede sono articolate in quattro sezioni (Tabella 3.1) delle quali le prime due forniscono le informazioni essenziali circa l'elemento (bene o opera) sottoposto a regime di tutela e la relativa normativa di riferimento, la terza e la quarta contengono alcuni dettagli inerenti le elaborazioni delle informazioni (indicazioni sullo stato di aggiornamento del dato, sulle caratteristiche della restituzione cartografica, etc.). La terza e la quarta sezione risultano pertanto compilate solo nel caso di avvenuto reperimento dei dati funzionale all'implementazione del Sistema Informativo Territoriale.

Tabella 3.1: Scheda tipo con le indicazioni di compilazione

sezione 1 Caratteri relativi alla Tutela	Elementi soggetti a vincolo	Indica il bene soggetto a regime di tutela
	Campo di applicazione del vincolo	Definisce l'ambito spaziale su cui ricade il vincolo
	Attività vietate	Indica i divieti imposti nelle aree soggette a vincolo
	Periodo di applicazione del vincolo	Periodo durante il quale vigono i divieti e gli obblighi legati al vincolo di tutela
	Eccezioni	Casi esclusi dall'applicazione del vincolo o soggetti allo stesso vincolo ma con differenti disposizioni
	Note	Eventuali considerazioni sull'oggetto sottoposto a vincolo
sezione 2 Normativa di Riferimento	Riferimento normativo	Articolo e Legge contenenti le disposizioni circa la tutela
	Leggi e strumenti correlati	Eventuali altre norme richiamate dal riferimento precedente
	Ente di riferimento	Ente ufficialmente competente
	Aggiornamento del dato	Corrisponde alla data dell'ultima elaborazione operata dall'ente competente
sezione 3 Obblighi Correlati	Modalità di adempimento	Azioni e provvedimenti che il soggetto responsabile deve attuare nelle aree soggette a vincolo
	Azioni sostitutive in caso di mancato adempimento	Azioni sostitutive che il soggetto responsabile deve compiere in caso di mancato adempimento ai precedenti obblighi
	Soggetto responsabile	Soggetto tenuto ad assicurare il rispetto dei divieti e ad ottemperare agli obblighi imposti dal regime di tutela
sezione 4 Elaborazione Dato	Tipo di dato (cartaceo/digitale)	Definisce la tipologia del dato acquisito (cartaceo/digitale)
	Sistema di riferimento cartografico	Indica il sistema di riferimento cartografico adottato nella restituzione (Gauss Boaga, U.T.M., ecc.)
	Scala di acquisizione	È la scala utilizzata come base di riferimento per la restituzione cartografica

I vincoli sono classificati sulla base della specifica norma che ne stabilisce il condizionamento a regime di tutela, e sono raggruppati in due categorie:

- Vincoli alla fruizione e all'uso del suolo, i cui dettati normativi regolano le attività di fruizione del territorio e definiscono ambiti spaziali in cui sono previste specifiche

limitazioni in ordine agli usi della risorsa e alle attività economiche che eventualmente possono essere condotte. In questo campo rientrano le principali norme che regolano la fruizione balneare e turistico-ricreativa a supporto della balneazione, particolarmente significativa per questo ambito.

- Vincoli di tutela naturalistica e storico-culturale, in cui sono comprese le norme finalizzate alla protezione dei beni naturalistici, ambientali, paesaggistici e storico-culturali.

A ciascuna scheda è stato attribuito da un codice, che la contraddistingue univocamente, come di seguito descritto:

Vincoli alla fruizione e all'uso del suolo

Cod_ID	Tema del vincolo
VF1	Demanio Marittimo
VF2	Zone di mare riservate alla balneazione
VF3	Ammissibilità dei servizi turistico - ricreativi

Vincoli di tutela naturalistica e storico-culturale

Cod_ID	Tema del vincolo
VT1	Siti di Interesse Comunitario
VT2	Riserva Regionale "Foci del Coghinias" ai sensi della L.R. 31/89
VT3	Oasi permanente di protezione faunistica e di cattura di "Monte Rotu"
VT4	Beni paesaggistici tutelati ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004
VT5	Ambiti territoriali sottoposti a vincolo idrogeologico

Scheda del vincolo VF1 - Demanio Marittimo

Elementi soggetti a vincolo	Lido, spiaggia, porti, rade, lagune, foci dei fiumi che sboccano in mare, bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare, canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo
Campo di applicazione del vincolo	Zone interne ai limiti fissati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione e dal Ministero delle Finanze e dei Lavori Pubblici; fascia di 30 m dal limite del Demanio Marittimo e dal ciglio dei terreni elevati sul mare
Attività vietate	Occupazione dello spazio ed esecuzione di nuove opere senza autorizzazione; impedimento dell'uso pubblico
Periodo di applicazione del vincolo	Permanente
Eccezioni	
Note	L'area delimitata come demanio marittimo è soggetta alle procedure di rilascio delle concessioni ed alle direttive per l'organizzazione dei servizi turistico-ricreativi come definito dal PRUADM
Riferimento normativo	Artt. 28, 55, 1161 del Codice della Navigazione
Leggi e strumenti correlati	<ul style="list-style-type: none"> - L.R. n. 9 del 12 giugno 2006, relativa al conferimento di competenze e funzioni agli Enti locali, per quanto concerne agli artt. 40 – 41 sul rilascio delle concessioni demaniali per attività turistico – ricreative - Determinazione RAS - Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 517 del 11 aprile 2006 – “Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo (ordinanza balneare 2006)”
Ente di riferimento	Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Ministero delle Finanze e dei Lavori Pubblici, R.A.S. - Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica - Servizi del Demanio e Patrimonio
Aggiornamento del dato	
Modalità di adempimento	Richiesta in concessione delle aree del Demanio Marittimo
Azioni sostitutive in caso di mancato adempimento	
Soggetto responsabile	Stato, Regione Autonoma della Sardegna, Comuni (art. 41 LR 9/2006)
Tipo di dato (cartaceo/digitale)	
Sistema di riferimento cartografico	
Scala di acquisizione	

Scheda del vincolo VF2 – Zona di mare riservata alla balneazione

Elementi soggetti a vincolo	Spazio Marino
Campo di applicazione del vincolo	Fascia di 200 m dalle spiagge Fascia di 100 m dalle coste rocciose
Attività vietate	Transito unità navali, wind-surf compresi; Ormeggio e ancoraggio di imbarcazioni o natanti; Atterraggio dei surf e Kite- surf; Pesca; Pesca subacquea; attraversare le zone frequentate da bagnanti con un'arma subacquea carica.
Periodo di applicazione del vincolo	Dal 1 maggio al 30 settembre, dalle ore 8:30 alle 19:30
Eccezioni	È ammesso il transito di natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini mosconi, lance, pedalò e simili. Le zone di mare prospicienti coste a picco possono essere attraversate ai soli fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o dell'ancoraggio, da unità di navigazione a motore o a vela purché a lento moto e con rotta perpendicolare alla linea di costa.
Note	
Riferimento normativo	artt. 2, 5 Ordinanza Capitaneria di Porto di Porto Torres n. 11/2005
Leggi e strumenti correlati	- L. n. 963 del 14/07/1965 in materia di disciplina della pesca marittima e relativo regolamento di applicazione, - Determinazione RAS - Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 517 del 11 aprile 2006 – “Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo (ordinanza balneare 2006)”
Ente di riferimento	Capitaneria di Porto di Porto Torres
Aggiornamento del dato	30 maggio 2002
Modalità di adempimento	Segnalazione con posizionamento di gavitelli rossi ad una distanza reciproca di 50 m parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte mare della concessione o degli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti, e comunque in numero minimo di 2
Azioni sostitutive in caso di mancato adempimento	Posizionamento di adeguata segnaletica, eventualmente redatta in più lingue, con la dicitura " <i>Attenzione - limite acque interdette alla navigazione (metri 200 dalla costa) non segnalato</i> "
Soggetto responsabile	<i>Concessionario</i> per tratto di mare antistante la concessione; <i>Comune</i> per specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti
Tipo di dato (cartaceo/digitale)	Cartaceo
Sistema di riferimento cartografico	Gauss-Boaga
Scala di acquisizione	1:25.000

Scheda del vincolo VF3 - Ammissibilità dei servizi turistico-ricreativi

Elementi soggetti a vincolo	Spiaggia
Campo di applicazione del vincolo	Intero sistema costiero litoraneo del pSIC "Foci del Coghinas", che va da La Ciaccia (Valledoria) a La Paduledda (Trinità d'Agultu e Vignola).
Attività vietate	Alcune tipologie di servizi turistico-ricreativi in relazione alla tipologia e profondità del litorale sabbioso
Periodo di applicazione del vincolo	Permanente
Eccezioni	
Note	Si applica alle aree di Demanio Marittimo concesse in deroga dallo Stato alla Regione secondo la legge 112/98, come modificato dalla Legge 88/2001. Inoltre, con la L.R. n. 9 del 12-06-2006 la gestione dei servizi turistico-ricreativi è di competenza del Comune, attraverso la redazione del PUL, che dovrà essere realizzato in riferimento agli atti di indirizzo della Regione.
Riferimento normativo	Capo II, paragrafo A.12 del Piano Regionale di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo per Finalità Turistico Ricreative - Delibera della Giunta Regionale n. 17/20 del 23 marzo 1999
Leggi e strumenti correlati	<ul style="list-style-type: none"> - L.R. 9 del 12 giugno 2006, Art. 41 conferimento di competenze e funzioni agli enti locali - Determinazione RAS - Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 517 del 11 aprile 2006 – "Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo (ordinanza balneare 2006)"
Ente di riferimento	Regione Autonoma della Sardegna, Comuni
Aggiornamento del dato	23 marzo 1999
Modalità di adempimento	<p><u>Spiaggia Urbanizzata a sviluppo limitato</u> : non sono ammessi gli stabilimenti balneari complessi e i servizi di scuola velica;</p> <p><u>Spiaggia Semiurbanizzata a sviluppo limitato</u>: non sono ammessi gli stabilimenti balneari complessi e i servizi di scuola velica;</p> <p><u>Spiaggia Vergine a sviluppo limitato</u>: sono ammessi esclusivamente i servizi di noleggio attrezzature da spiaggia e quelli di salvataggio e soccorso;</p> <p><u>Spiaggia Vergine a sviluppo elevato</u>: non sono ammessi gli stabilimenti balneari minimali e complessi, i punti ristoro (chiosco bar), i servizi di scuola velica e i servizi igienici.</p>
Azioni sostitutive in caso di mancato adempimento	
Soggetto responsabile	RAS e Comuni di Valledoria, Badesi e Trinità d'Agultu e Vignola
Tipo di dato (cartaceo/digitale)	
Sistema di riferimento	

cartografico	
Scala di acquisizione	

Scheda del vincolo VT1- Sito di Importanza Comunitaria proposto (pSIC)

Elementi soggetti a vincolo	<p>Il Sito di Importanza Comunitaria proposto (pSIC) "Foci del Coghinas", univocamente determinato dal Codice Natura 2000 di identificazione del sito ITB010004 e all'interno della Regione Bio-Geografica Mediterranea.</p> <p>Il sito si estende su 2267 ha, ricadente nel territorio dei Comuni di Valledoria, Badesi e Trinità d'Agultu e Vignola, con la foce del fiume Coghinas a segnare il limite amministrativo tra la Provincia di Sassari e quella di Olbia-Tempio.</p>
Campo di applicazione del vincolo	<p>Sito di Importanza Comunitaria: area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata, inserita nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione</p>
Attività vietate	<p>Qualsiasi piano o progetto che interferisca con il pSIC deve essere assoggettato ad una valutazione di incidenza ambientale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di conservazione previsti dalla direttiva habitat.</p> <p>Per la tutela delle specie e degli habitat si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 ÷ 12 del DPR 357/1997, così come modificato dal DPR 120/2003.</p>
Periodo di applicazione del vincolo	Permanente
Eccezioni	
Note	La direttiva è recepita formalmente con la L.R. 23/98 "Norme per la protezione della fauna selvatica in Sardegna e per l'esercizio venatorio"
Riferimento normativo	D.P.R. 357/97, come modificato dal DPR 120/2003, di recepimento della Direttiva 92/43/CEE "Habitat"
Leggi e strumenti correlati	<p>DM 3 aprile 2000 - Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE</p> <p>Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici</p> <p>L.R. 23/98 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna</p> <p>L. 394/91 - Legge quadro sulle aree protette. (Modificato e aggiornato alla L. n. 172/2003)</p> <p>Lo stesso pSIC, inoltre, rientra tra le categorie dei Beni Paesaggistici individuati dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ai sensi dell'Art. 17, comma 3, lettera k, delle NTA, in quanto <i>Aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della Direttiva CEE 43/92</i></p>
Ente di riferimento	Ass. Difesa Ambiente (RAS) – Servizio Conservazione della natura e

	degli habitat, tutela della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, Istituto Regionale Fauna
Aggiornamento del dato	
Modalità di adempimento	<p>Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.</p> <p>Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, si dovrà adottare ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. (Art. 6, commi 3,4 Direttiva 92/43/CEE Habitat).</p> <p>Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n.349, e del DPR 12 aprile 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dalla Direttiva Habitat</p>
Azioni sostitutive in caso di mancato adempimento	
Soggetto responsabile	Amministrazione regionale e provinciali (DL 112/98; DPR 357/97) responsabili dell'attuazione delle misure specifiche concernenti i siti della rete Natura 2000, a condizione che esse rispettino le finalità generali della direttiva Habitat e gli indirizzi forniti dal presente documento; Soggetto Gestore del pSIC una volta approvato il PdG
Tipo di dato (cartaceo/digitale)	Cartaceo
Sistema di riferimento cartografico	Gauss - Boaga
Scala di acquisizione	1:10.000

Scheda del vincolo VT2 –Riserva Regionale delle “Foci del Coghinas” ai sensi della L.R. del 7 giugno 1989, n. 31

Elementi soggetti a vincolo	Sono riserve naturali i territori che, per la salvaguardia dei valori naturalistici, culturali, storici, sono organizzati in modo da conservare l'ambiente nella sua integrità. Mare, territorio costiero
Campo di applicazione del vincolo	Area costiera che va dalla località Maragnani in Comune di Valledoria verso San Pietro a mare, comprende tutta la zona umida e la foce del Coghinas, e si estende per oltre due chilometri lungo il litorale del Comune di Badesi, in località Piroto di Li Frati .
Attività vietate	Realizzazione di interventi e attività che comportino alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità di salvaguardia dei valori naturalistici, culturali e storici proprie della riserva naturale.
Periodo di applicazione del vincolo	L'area è stata proposta come riserva regionale, ma di fatto necessita ancora di legge istitutiva; pertanto l'applicazione dei vincoli entrerà in vigore alla data di istituzione della riserva naturale regionale e, operativamente, all'entrata in vigore del Regolamento della riserva
Eccezioni	Previo nulla-osta della Giunta regionale sono comunque consentite le opere funzionali alla realizzazione di impianti per la produzione di energie alternative
Note	Le aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale sono individuate con una classificazione (allegato "A") ed una perimetrazione provvisoria che possono essere confermate o modificate nella fase di approvazione dei singoli atti istitutivi. La riserva naturale costituisce un Bene Paesaggistico e soggetto a tutela da parte del PPR, anche in assenza del decreto istitutivo della riserva, costituisce una limitazione formale alle attività che possono svolgersi all'interno dell'area.
Riferimento normativo	Legge Regionale del 7 giugno 1989, n. 31 - <i>Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale.</i>
Leggi e strumenti correlati	La presenza della riserva naturale proposta, anche in assenza del decreto istitutivo, rappresenta un <i>Bene Paesaggistico</i> costituisce una limitazione formale alle attività che possono svolgersi all'interno dell'area, in quanto tali ambiti <i>Rientrano altresì tra le aree soggette alla tutela del PPR</i> , ai sensi dell'Art. 8, comma 3, lettera c) delle NTA dello stesso Piano Paesaggistico Regionale.
Ente di riferimento	Regione Autonoma della Sardegna
Aggiornamento del dato	
Modalità di adempimento	Le riserve regionali sono istituite secondo le modalità indicate all'art. 20 della L.R. 31/89.
Azioni sostitutive in caso di mancato adempimento	
Soggetto responsabile	Regione Autonoma della Sardegna. Le funzioni di vigilanza, di prevenzione e di repressione dei reati e degli illeciti amministrativi, sono attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Tipo di dato (cartaceo/digitale)	
Sistema di riferimento cartografico	
Scala di acquisizione	

Scheda del vincolo VT3 – Oasi permanente di protezione faunistica e di cattura “Monte Rotu”

Elementi soggetti a vincolo	<p>Superfici idonee o apprezzabili al rifugio, alla riproduzione e alla sosta delle specie migratorie, nonché all'insediamento, incremento e irradiazione naturale delle specie stanziali.</p> <p>Nel caso in cui interessino paesaggi con utilizzazioni agricole intensive e/o antropiche, l'oasi rappresenta una riserva parziale per la salvaguardia e il recupero di determinate componenti naturali (es. siepi, calanchi, etc.).</p>
Campo di applicazione del vincolo	Area di 450 ha situata tra i territori comunali di Badesi e Trinità d'Agultu e Vignola, comprendente il rilievo di Monte Rotu.
Attività vietate	<p>Nelle oasi è vietata l'attività venatoria e tutte quelle attività che possono entrare in conflitto con gli obiettivi di tale istituto procurando nocimento alla fauna selvatica.</p> <p>All'interno delle oasi non sono consentite gare cinofile fatta eccezione per gare di livello internazionale, nazionale e regionale promosse dall'ENCI o da altre Associazioni Cinofile o Venatorie riconosciute riservate a cani da ferma e da seguita, fermo restando il divieto di immissione di fauna selvatica, previa acquisizione del parere tecnico del settore "Istituto regionale per la fauna selvatica" e, in ogni caso, in conformità a quanto previsto dalla vigente direttiva regionale sulla istituzione delle "Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le prove cinofile". Tali gare possono essere autorizzate, col consenso dei proprietari o conduttori dei terreni interessati, dalla Provincia escluso il periodo dal 1 aprile al 31 luglio</p>
Periodo di applicazione del vincolo	Permanente
Eccezioni	Le catture di specie selvatiche all'interno dell'oasi, avendo carattere di eccezionalità, potranno essere effettate esclusivamente per il raggiungimento degli obiettivi che hanno determinato l'istituzione dell'oasi stessa. In ogni caso le catture dovranno avvenire previa predisposizione di un piano da parte del soggetto gestore e approvazione da parte dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente sentito il Comitato Regionale Faunistico
Note	<p>In considerazione del preminente interesse pubblico delle oasi l'inclusione nel loro perimetro di terreni di proprietà privata è disposta coattivamente.</p> <p>Ai proprietari o conduttori dei terreni di proprietà privata spetterà il contributo, di cui alla L.R. 23/98, le cui modalità di erogazione saranno disciplinate dal regolamento di attuazione della stessa legge, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico - venatorio regionale.</p>
Riferimento normativo	Istituita con D.A.D.A. n. 1873 del 09.07.1993
Leggi e strumenti correlati	L. R. n. 23/98 Direttiva Regionale (<i>Decreto Ass. Difesa Ambiente n°27 del 27/08/2003 - B.U.R.A.S. n.27 del 9/09/2003</i>)
Ente di riferimento	Regione Autonoma della Sardegna – Ass. Difesa Ambiente
Aggiornamento del dato	

Modalità di adempimento	<p>Il soggetto gestore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provvedere al tabellamento dei confini e alla manutenzione dello stesso; - definire il piano di conservazione e di gestione faunistica sulla base di direttive disposte dall'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente e approvato dallo stesso Assessorato (L.R. 23/98 Art. 27 comma 4)
Azioni sostitutive in caso di mancato adempimento	L'accertamento del mancato rispetto, anche di una sola prescrizione contenuta nell'atto istitutivo dell'oasi, da parte dell'organismo di gestione comporta, previa diffida, la revoca della delega della gestione.
Soggetto responsabile	<p>Le oasi sono gestite dalla Regione o direttamente o per delega della stessa, dalle Province, dai Comuni, dalle Associazioni naturalistiche e venatorie riconosciute, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi.</p> <p>Per la gestione diretta delle oasi la Regione si avvale dell'Istituto regionale per la fauna selvatica nonché dei servizi periferici dell'Ente Foreste all'uopo delegati.</p> <p>Il soggetto gestore, delegato dall'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente con propria determinazione da adottarsi contestualmente a quella di istituzione, può avvalersi del concorso di Associazioni ambientaliste, venatorie, agricole e scientifiche, con le quali può stipulare apposite convenzioni. Per la realizzazione degli interventi relativi alle finalità dell'oasi si privilegiano forme associate di proprietari e conduttori dei fondi inclusi</p>
Tipo di dato (cartaceo/digitale)	
Sistema di riferimento cartografico	
Scala di acquisizione	

Scheda del vincolo VT4- Beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004

<p>Elementi soggetti a vincolo</p>	<p>Cose immobili con cospicuo carattere di bellezza naturale o singolarità geologica; ville, giardini e parchi non 1089/39; complessi di cose immobili con valore estetico; bellezze panoramiche, punti di vista o di belvedere elevati sul mare.</p> <p>I territori costieri e contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare e sui laghi.</p> <p>I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.</p> <p>I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.</p> <p>Le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del codice.</p>
<p>Campo di applicazione del vincolo</p>	<p>Il territorio costiero e le aree circostanti la zona umida della foce del Coghinas.</p> <p><i>“L'intera zona pianeggiante, tra il massiccio di Castelsardo e le rocce della Isola Rossa, denominata il Campo del Coghinas, generata dalla tortuosa foce del fiume omonimo, costituisce, con il suo andamento particolarmente dolce, un quadro naturale, sullo sfondo del mare, godibile, nel suo complesso, dai monti che gli fanno corona verso l'entroterra”</i></p>
<p>Attività vietate</p>	<p>Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione.</p> <p>Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e smi, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del meno pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.</p>
<p>Periodo di applicazione del vincolo</p>	<p>Permanente, il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona</p>
<p>Eccezioni</p>	
<p>Note</p>	<p>Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle aree delimitate, ovvero in prossimità degli immobili indicati dall'art. 136, la Regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti. La medesima facoltà spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione.</p> <p>Per le zone di interesse archeologico la Regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze.</p> <p>La realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in</p>

	<p>considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o della opportunità di valutare gli impatti su scala progettuale, richiede comunque il previo rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>Il vincolo paesaggistico ai sensi del DM 23 agosto 1966, non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona.</p>
Riferimento normativo	Art. 136, 142 del D.Lgs. 42/2004 (l'art. 1 della L. 1497/39 la L. 431/89 incorporata nel D.Lgs. 490/99)
Leggi e strumenti correlati	<p>D.M. 23 agosto 1966: <i>Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del Comune di Codaruina-Valledoria (Sassari)</i></p> <p>Le categorie di beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'Art. 136, 142 del D.Lgs. 42/2004 sono individuati dal PPR ai sensi degli artt. 134, 142 e 143, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i</p>
Ente di riferimento	Ass. Pubblica Istruzione e Ass. Enti Locali – RAS
Aggiornamento del dato	
Modalità di adempimento	<p>I beni oggetto di tutela sono proposti e dichiarati tali secondo il procedimento istitutivo di cui agli artt. 137÷141 del D.Lgs. 42/2004.</p> <p>Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati sono esercitate dal Ministero e dalle regioni. Queste ultime vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004 da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio.</p>
Azioni sostitutive in caso di mancato adempimento	
Soggetto responsabile	Regione Autonoma della Sardegna
Tipo di dato (cartaceo/digitale)	
Sistema di riferimento cartografico	
Scala di acquisizione	

Scheda del vincolo VT5 - Ambiti territoriali sottoposti a vincolo idrogeologico

Elementi soggetti a vincolo	Terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 del R.D. 3267/23, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque
Campo di applicazione del vincolo	Fascia costiera del SIC, aree golenali del fiume Coghinas e del reticolo idrografico minore. Zone boscate ricadenti nel SIC: - Cantiere forestale di Badesi: aperto nel 1954, la parte storica del corpo del cantiere si caratterizza per essere totalmente costituito da una fascia dunale costiera che si sviluppa su 5,5 km parallelamente alla linea di costa, per una profondità di circa 130 metri dalla linea di battigia. - Pineta di San Pietro a mare di Valledoria.
Attività vietate	Tutela integrale, purché i terreni oggetto del vincolo non siano degradati e/o soggetti a possibile risanamento Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto a restrizioni.
Periodo di applicazione del vincolo	Permanente
Eccezioni	
Note	Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione della Regione e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire denudazioni, perdita di stabilità o turbare il regime delle acque.
Riferimento normativo	Art.1 del R.D.L.3267/23
Leggi e strumenti correlati	Artt. 7, 8, e 9 R.D. L.3267/23; L.97/94; L.R. 9/2006, Art. 61, comm. 2
Ente di riferimento	Ass. Difesa Ambiente (RAS) - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda
Aggiornamento del dato	
Modalità di adempimento	La Regione detta prescrizioni sulle modalità del governo e della utilizzazione dei terreni soggetti a vincolo, nonché quelle relative ai lavori compatibili, atti a prevenire i danni di cui all'art. 1. Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo. Ai sensi della L.R. 9/2006, Art. 61, comm. 2: Sono attribuite alle province le funzioni precedentemente esercitate dalle CCIAA concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto n. 3267 del 1923, ai sensi del comma 17 dell'articolo 14 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002).
Azioni sostitutive in caso di mancato adempimento	
Soggetto responsabile	Ass. Difesa Ambiente (RAS) - Servizio Ispettorato Dipartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA);

	Provincia di Sassari Provincia di Olbia - Tempio
Tipo di dato (cartaceo/digitale)	
Sistema di riferimento cartografico	
Scala di acquisizione	

3.3 Gli strumenti di pianificazione (regionale, provinciale, comunale, di settore)

3.3.1 Piano Paesaggistico Regionale

Scala di rete

Riferimenti normativi

La Legge Regionale n. 8 del 2004 "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale", recependo quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 22 gennaio 2004 n°42), introduce il Piano Paesaggistico Regionale quale "principale strumento della pianificazione territoriale regionale" che assume i contenuti di cui all'art. 143 del D.Lgs. 42/2004. La stessa Legge Regionale n. 8, la cosiddetta "legge salvacoste", stabilisce la procedura di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale.

Il 20 novembre 2005 la Regione Sardegna ha approvato la proposta di Piano Paesaggistico Regionale (di seguito denominato PPR) ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n°42, nei termini previsti dalla LR n°8/2004.

Con DGR n. 22/3 del 24 maggio 2006, in riferimento all'art. 2, comma 1 della stessa L.R. n. 8/2004 il Piano Paesaggistico Regionale è stato adottato per il primo ambito omogeneo – Area Costiera.

In data 8 agosto 2006 la Commissione consiliare competente in materia di urbanistica ha fatto pervenire alla Giunta Regionale il proprio parere sul PPR adottato.

La Giunta Regionale, a seguito delle osservazioni espresse dalla Commissione consiliare, ha approvato in via definitiva il primo ambito omogeneo del Piano Paesaggistico Regionale con Delibera n. 36/7 del 5 settembre 2006. Il PPR è entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n°30, dell'8 settembre 2006.

I Comuni, il cui territorio ricade interamente negli ambiti di paesaggio costiero, devono adeguare i propri Piani Urbanistici Comunali alle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale, entro dodici mesi dalla erogazione delle risorse finanziarie necessarie per sostenere il processo di adeguamento degli strumenti urbanistici¹, ai sensi della L.R. n. 8/2004 (art. 2, comma 6).

Le previsioni del PPR sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni e delle Province e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli

¹ La Delibera della Giunta Regionale 36/7 di approvazione del PPR prevede che "In sede di Bilancio 2007 saranno programmate le risorse finanziarie necessarie per sostenere le Amministrazioni locali interessate nel processo di adeguamento dei P.U.C."

strumenti urbanistici. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni del P.P.R. sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli altri atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, comprese quelle degli enti gestori dell'aree protette, qualora siano più restrittive. Gli enti locali e gli enti gestori delle aree protette hanno l'obbligo di adeguare i rispettivi strumenti di pianificazione e programmazione alle previsioni del P.P.R., entro dodici mesi dalla sua approvazione, specificandone ed integrandone i contenuti.

I contenuti del piano

Il P.P.R. riguarda l'intero territorio regionale, con prevalentemente contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo e persegue le seguenti finalità:

- preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo;
- proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità;
- assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità.

Il PPR assicura la tutela e valorizzazione del paesaggio del territorio regionale e si pone come quadro di riferimento e di coordinamento degli atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale, per lo sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente e perseguibile mediante l'applicazione dei principi della sostenibilità, tra cui quello che favorisce *politiche settoriali nel rispetto della conservazione della diversità biologica*.

Il Piano Paesaggistico Regionale è fondato su due principali dispositivi, l'**Assetto territoriale**, articolato in Assetto ambientale, Assetto insediativo e Assetto storico-culturale, contenuto nella Parte II delle norme del piano, e gli **Ambiti di Paesaggio**, in cui convergono fattori strutturali naturali e antropici, contenuti nella Parte I, Titolo secondo, relativo alla disciplina generale del PPR.

Gli obiettivi di tutela paesaggistica, a cui è diretta l'azione dei poteri pubblici per la conservazione, tutela, mantenimento, miglioramento o ripristino dei valori riconosciuti all'interno degli ambiti di paesaggio, sono perseguiti attraverso la definizione di un "Quadro delle azioni strategiche" (art. 7, NTA del PPR) che articola le seguenti categorie:

- **conservazione** che comprende il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, nonché gli interventi finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale delle componenti di paesaggio;

- **trasformazione** ambientale, agroforestale, urbanistica ed edilizia subordinata alla verifica della loro compatibilità e in armonia con i valori paesaggistici riconosciuti;
- **recupero, ricostruzione e rinaturalizzazione**, volti a reintegrare i valori paesaggistici preesistenti ovvero ad attuare nuovi valori paesaggistici, compatibili con le finalità del PPR.

Infine, nell'ambito del piano di gestione, appare di fondamentale importanza quanto espresso dall'Art. 11 comma 1 delle Norme d'Attuazione, in cui si precisa che le previsioni del PPR si attuano anche attraverso i Piani degli enti gestori delle aree protette.

Ne deriva che le aree protette, ivi compresi i Siti d'interesse Comunitario, attraverso la redazione e l'attuazione del Piano di Gestione, costituiscono luoghi privilegiati per l'applicazione delle previsioni del PPR nel pieno rispetto delle specificità locali, e che pertanto tali strumenti possano essere assunti come modelli di riferimento per l'integrazione tra la pianificazione locale e sovralocale del territorio.

Esigenze

- Equiparare il Piano di Gestione al Piano di Area Protetta, quale strumento di attuazione delle previsioni del PPR, come stabilito ai sensi dell'Art. 11, comma 1, lettera b, delle NTA;
- definizione di dettaglio dei beni e delle componenti paesaggistiche attraverso il PdG e coerenza tra questi e gli elementi territoriali identificati dal PdG;
- adeguamento entro 12 mesi dall'approvazione del PPR (pubblicazione sul Buras), dello strumento di pianificazione comunale da parte delle amministrazioni locali

Scala di sito

I caratteri del pSIC

Il pSIC "Foci del Coghinas" rientra all'interno dell'Ambito di Paesaggio n.15 denominato "Bassa valle del Coghinas". Il territorio costiero ricadente all'interno del pSIC è ripartito tra i Comuni di Valledoria, Badesi e Trinità d'Agutlu, al momento dotati di Programmi di Fabbricazione e Piani Urbanistici Comunali in fase di elaborazione.

L'Ambito di paesaggio della "Bassa valle del Coghinas" coincide con la "struttura ambientale della bassa valle del Coghinas. I suoi limiti sono definiti dal sistema insediativo dei centri collinari di Santa Maria Coghinas, Viddalba, Azzagulta, Muntiggioni, La Tozza, Muntiggio, Badesi.

L'arco costiero, esteso tra Punta Prima Guardia ed il promontorio che confina ad est la spiaggia di Paduledda, risulta caratterizzato da un esteso lido sabbioso e vasti campi dunari

retrostanti, la cui copertura vegetale è costituita da importanti formazioni di ginepro. Le foci del fiume Coghinas interrompono la continuità del sistema sabbioso litoraneo, dando luogo ad un importante ecosistema umido. Verso l'interno la dominante orografica del rilievo magmatico di Monte Riju chiude l'imboccatura della valle del Coghinas verso la piana costiera. L'organizzazione territoriale è caratterizzata dalla dominante ambientale della piana alluvionale costiera del Coghinas che assume la configurazione ad anfiteatro confinato dai rilievi alla base dei quali si allineano gli insediamenti”

Gli indirizzi di progetto dell'ambito di paesaggio assumono “l'interconnessione fra la centralità del fiume Coghinas e la piana agricola costiera come guida di riferimento per la riqualificazione ambientale e urbana dell'Ambito”. In particolare gli indirizzi del PPR che rilevano un interesse specifico per il pSIC “Foci del Coghinas” riguardano in sintesi:

- Riqualificare i nodi strategici come gli attraversamenti, le foci e le fasce ripariali, le intersezioni con il sistema insediativo, attraverso una gestione integrata dell'ambito fluviale;
- Conservare la funzionalità ecologica del fiume Coghinas, attraverso la ricostituzione della naturalità dell'alveo fluviale, ... il recupero della percezione e delle funzioni di connessione ecologica del corridoio fluviale;
- Riequilibrare il rapporto Valledoria, La Muddizza e La Ciaccia, attraverso un progetto integrato per il recupero urbano ed ambientale degli spazi connettivi compresi fra gli insediamenti e la ricostruzione della continuità ecologica fra questi, le foci del Fiume Coghinas ed il mare;
- Innovare il sistema delle attività agricole che caratterizzano la produttività della piana, anche secondo modelli coerenti ai principi della sostenibilità ambientale;
- Riqualificare e migliorare la dotazione delle siepi libere costruendo un sistema interconnesso e collegato sia con le formazioni boschive contigue, sia con i corsi d'acqua ... (connessione ecologica tra nodi, creazione o mantenimento di corridoi o di limiti);
- Riqualificare il lido sabbioso ed il sistema dunare al fine di contenere i processi di erosione, attraverso un progetto unitario che preveda interventi di ripristino delle condizioni di naturalità e della funzionalità ambientale del complesso sabbioso-vegetazionale e che organizzi e regolamenti la fruizione turistico-ricreativa coerentemente con la sensibilità ambientale del sistema;
- Riqualificare gli insediamenti turistici di Baia delle Mimose e Le Dune, che insistono in aree costiere ad elevata vulnerabilità ambientale, attraverso interventi finalizzati a ricostituire l'assetto vegetazionale e morfologico dei corpi sabbiosi, integrati con il sistema insediativo esistente;

Assetto territoriale ambientale

Rientrano nel SIC "Foci del Coghinas" i seguenti beni paesaggistici dell'Assetto Ambientale, individuati dal PPR ai sensi degli artt. 142 e 143 del D.Lgs. 42/2004, come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157:

- la *fascia costiera* che comprende interamente il pSIC;
- i *campi dunari* e i *sistemi di spiaggia* della Marina di Badesi e San Pietro a mare;
- le *zone umide di foce* del Fiume Coghinas e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
- il *fiume Coghinas* e i corsi d'acqua *Rio Cuggiani*, *Rio Barbara Farru* e *Rio Enas* e le relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna;
- *praterie di Posidonia oceanica*;
- *aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della Direttiva CEE 43/92*;
- *aree di ulteriore interesse naturalistico*: lo stesso pSIC "Foci del Coghinas" (ITB010004), in quanto *Area di notevole interesse naturalistico*.

Per i beni paesaggistici dell'Assetto ambientale, nel PPR sono previste misure di conservazione e tutela finalizzate al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie, in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche.

I Comuni interessati dal pSIC, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico, dovranno individuare e catalogare anche cartograficamente ulteriori beni paesaggistici presenti nel proprio territorio. Ogni intervento che potrebbe trasformare l'assetto attuale del contesto paesaggistico, fatto salvo quanto previsto dall'art.149 del D.Lgs. 42/2004, dovrà essere autorizzato previa presentazione di un progetto correlato di analisi di impatto paesaggistico dell'intervento.

E' invece di competenza regionale la determinazione di azioni strategiche necessarie per la promozione, valorizzazione e qualificazione dei beni paesaggistici. I programmi regionali, al fine di definire azioni di valorizzazione e dettare tempi e costi di realizzazione degli interventi, possono coinvolgere soggetti pubblici e privati, in modo da integrare gli elementi paesaggistici di pregio di carattere ambientale con quelli aventi rilevanza storico culturale.

I programmi di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e, dunque, anche il Piano di Gestione dell'area pSIC, sono redatti al fine di:

- prevenire eventuali situazioni di rischio;
- costituire un duraturo equilibrio tra l'attività antropica e il sistema ambientale;
- migliorare la funzionalità ecosistemica;

- attivare opportuni sistemi di monitoraggio volti a verificare il mantenimento e miglioramento della biodiversità, evidenziando eventuali situazioni di criticità.

Fascia costiera

Il pSIC “Foci del Coghinas” risulta integralmente compreso all’interno della fascia costiera, così come individuata nel Piano Paesaggistico Regionale, per la quale lo stesso PPR ribadisce la necessità di una pianificazione e gestione integrata. Per questo motivo, nell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPR, le trasformazioni all’interno della fascia costiera vengono sottoposte all’intesa tra Regione, Province e Comuni competenti per territorio, e sono attuate anche tramite la definizione di azioni strategiche, preordinate a disciplinare le trasformazioni ed il recupero urbanistico del territorio, orientando gli interventi ammissibili verso obiettivi di qualità paesaggistica, basati sul riconoscimento delle valenze storico culturali, ambientali e percettive dei luoghi. Le intese, previste dall’Art. 11 delle Norme di Attuazione del PPR, “valutano le esigenze di gestione integrata delle risorse, assicurando un equilibrio sostenibile tra la pressione dei fattori insediativi e produttivi e la conservazione dell’habitat naturale, seguendo le indicazioni della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla “Gestione integrata delle zone costiere” (GIZC) e del “Mediterranean Action Plan” (MAP).

Nello specifico, in relazione alla struttura del Sito “Foci del Coghinas”, nel quadro delle azioni strategiche (e dunque all’interno di un possibile Piano di Gestione dell’area), previo adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPR, possono essere previsti interventi di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni paesaggistici, ma anche infrastrutture finalizzate a migliorare e/o completare la fruibilità dei litorali.

Componenti di paesaggio con valenza ambientale

Le componenti di paesaggio con valenza ambientale sono riportate all’art. 20 delle NTA ed individuate e descritte nella Tav. 1.2, nella Tav. 2 e nella relazione del PPR. La definizione, le prescrizioni e gli indirizzi delle singole componenti di paesaggio con valenza ambientale sono contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del PPR (artt. dal 22 al 46).

All’interno dell’area SIC “Foci del Coghinas” vengono individuate e descritte le *componenti di paesaggio* con valenza ambientale:

- *aree seminaturali: praterie e spiagge*: che includono ginepreti, macchie, garighe, fiumi e torrenti e formazioni riparie parzialmente modificate, zone umide costiere parzialmente modificate, dune e litorali soggetti a fruizione turistica e tutti gli habitat dell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e ss.mm.ii.;

- *aree ad utilizzazione agro-forestale*, che nello specifico corrispondono ad aree con impianti boschivi artificiali e colture erbacee specializzate;
- *aree con forte presenza di ambienti naturali e sub-naturali*: macchia a dune e aree umide, boschi.

Nelle aree di minore pregio, qualora contigue agli elementi dell'assetto insediativo, possono essere consentiti interventi di trasformazione urbana, giustificati dalle previsioni insediative dello strumento urbanistico comunale vigente, a condizione che non si oppongano specifiche ragioni paesaggistico ambientali che ne impediscano l'attuazione. Possono essere altresì realizzati gli interventi pubblici del sistema delle infrastrutture, in relazione ai rispettivi piani di settore, non altrimenti localizzabili. Tuttavia, questi interventi devono essere orientati, qualora sussistano alternative, verso le aree ad utilizzazione agro-forestale o a naturalità meno elevata, e comunque verso situazioni in cui l'evoluzione risulti ammissibile e non contrasti con i valori paesaggistici del contesto.

All'interno delle componenti di paesaggio vengono riconosciute e disciplinate le *Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate*.

Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate

I Siti di Interesse Comunitario individuati ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CE e della Direttiva 79/409/CE, sono classificati come "area tutelate di rilevanza comunitaria". In queste aree il PPR favorisce l'integrazione, nell'ambito dei piani di gestione delle aree della rete "Natura 2000", attraverso criteri di valorizzazione paesaggistica ed ambientale. Il PPR a tal proposito dà chiare indicazioni circa l'individuazione di corridoi ecologici che favoriscano il processo di inserimento in rete delle singole aree.

Inoltre, il SIC "Foci del Coghinas" rientra in parte all'interno del Sistema Regionale dei parchi delle riserve e dei monumenti naturali ai sensi della LR 31/89.

Esigenze

- Conservare i litorali sabbiosi attraverso una gestione integrata che ne controlli le dinamiche ed eviti che la pressione insediativa e fruitiva comprometta il sistema ambientale.

Assetto territoriale storico-culturale

L'Assetto Storico-Culturale è costituito dalle aree, dagli edifici, dai manufatti e dai beni paesaggistici che hanno definito l'organizzazione del territorio nei processi storici di lunga durata, dalla rete infrastrutturale storica e dalle aree di paesaggi culturali caratterizzanti l'identità del territorio.

I comuni dovranno provvedere all'eventuale perimetrazione di ulteriori aree di interesse all'interno del Piano Urbanistico Comunale ed alla definizione delle misure di tutela e valorizzazione del patrimonio storico culturale individuato. La delimitazione dell'area costituisce il limite alle trasformazioni di qualunque natura, anche sugli edifici e sui manufatti, soggette all'autorizzazione paesaggistica.

L'Assetto Storico-Culturale individua all'interno del pSIC "Foci del Coghinas", per quanto concerne l'art. 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n°42 e ss.mm.ii., i seguenti beni paesaggistici:

- *Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale* (Chiesa, Insediamento, Necropoli)
- *Aree caratterizzate da insediamenti storici* (gli elementi dell'insediamento rurale sparso degli stazzi)

I *beni paesaggistici* sono costituiti da quegli elementi territoriali, areali o puntuali, che hanno carattere permanente e sono connotati da specifica identità, la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile per il mantenimento dei valori fondamentali e delle risorse essenziali del territorio, da preservare per le generazioni future. Per i beni paesaggistici la disciplina volta alla conservazione ed alla tutela assume il valore di prescrizione diretta, in quanto conformativa della proprietà.

Per *beni identitari* si intendono quelle categorie di immobili, aree e/o valori immateriali, che consentono il riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura sarda. Per i beni identitari la disciplina volta alla conservazione ed alla tutela assume il valore di prescrizione indiretta, conformativa del territorio o delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative.

Criticità

Sino all'adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali alle norme tecniche di attuazione del PPR e sino alla predisposizione del programma di conservazione e valorizzazione, i beni paesaggistici e i beni identitari saranno tutelati con una fascia di rispetto di 100 metri all'interno della quale è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela. Sui manufatti e sugli edifici esistenti all'interno delle aree, sono comunque ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché le trasformazioni connesse a tali attività, previa autorizzazione dell'organo competente.

Esigenze

- Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie deve essere coerente con l'organizzazione territoriale;
- per gli interventi edilizi riguardanti le architetture storiche è consentito effettuare soltanto la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la riqualificazione;
- i piani urbanistici devono disciplinare i cambi di destinazione d'uso ritenuti compatibili con la consistenza storico culturale dei beni stessi;
- le nuove recinzioni derivanti da parcellizzazioni dei fondi agricoli sono consentite solo se funzionali a piani agricoli che prevedano la salvaguardia del paesaggio storico, purché congruenti con il contesto.

Assetto territoriale insediativo

L'assetto insediativo rappresenta l'insieme degli elementi risultanti dai processi di organizzazione del territorio funzionale all'insediamento degli uomini e delle attività.

Rientrano nell'assetto territoriale insediativo regionale le seguenti categorie di aree e immobili, definiti nella relazione e individuati nella tavola 4 del PPR:

- a) Edificato urbano;
- b) Edificato in zona agricola;
- c) Insediamenti turistici;
- d) Insediamenti produttivi;
- e) Aree speciali (servizi);
- f) Sistema delle infrastrutture.

L'assetto insediativo individua all'interno del pSIC "Foci del Coghinas" i seguenti elementi appartenenti all'assetto insediativo:

- *Insediamenti turistici*
- *Aree speciali*: impianti sportivi
- *Sistema delle infrastrutture*: Rete della viabilità (Strada di fruizione turistica; Strade di impianto, a specifica valenza paesaggistica e panoramica, di fruizione turistica)
- *Sistema delle infrastrutture*: Ciclo delle acque: rete idrica e fognaria

Relativamente agli insediamenti turistici presenti nell'ambito del pSIC, le NTA prevedono che i comuni nell'adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR, devono favorire la riqualificazione degli insediamenti costieri esistenti, sotto il profilo architettonico, paesaggistico, ambientale e di destinazione d'uso anche ai fini dell'utilizzo turistico ricettivo.

Nelle aree speciali è vietato l'ampliamento o la realizzazione di nuovi insediamenti in mancanza di uno studio sulla verifica dei carichi ambientali, che dovranno comunque privilegiare la realizzazione di strutture di basso impatto sia sulle risorse ambientali (consumi idrici, energetici, ecc.) che sul paesaggio.

Il sistema delle infrastrutture, così come previsto dal PPR, comprende i nodi dei trasporti (porti, aeroporti e stazioni ferroviarie), la rete della viabilità (strade e ferrovie), il ciclo dei rifiuti (discariche, impianti di trattamento e incenerimento), il ciclo delle acque (depuratori, condotte idriche e fognarie), il ciclo dell'energia elettrica (centrali, stazioni e linee elettriche) gli impianti eolici e i bacini artificiali.

La pianificazione urbanistica e di settore deve riconoscere e disciplinare il sistema viario, dal punto di vista paesaggistico, secondo il seguente schema:

- Strade statali e provinciali ed impianti ferroviari lineari;
- Strade e ferrovie storiche;
- Strade e ferrovie a specifica valenza paesaggistica e panoramica;
- Strade di fruizione turistica;
- Strade di appoderamento, rurali, di penetrazione agraria o forestale.

Criticità

Fino all'adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle previsioni del PPR, nei territori costieri ricompresi all'interno del Sito è consentita l'attività edilizia esclusivamente in relazione agli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale n°33/1 del 10 agosto 2004, purché alla stessa data le opere di urbanizzazione siano legittimamente avviate, nel senso che sia stato realizzato il reticolo stradale e si sia determinato un mutamento consistente ed irreversibile dello stato dei luoghi.

Vedi Tavola 3.1 Quadro dei vincoli paesaggistici e normativi, rappresentativa degli Assetti, delle Componenti e dei Beni Paesaggistici che sono interessati dal pSIC "Foci del Coghinas"

3.3.2 Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Sassari

Scala di rete

Riferimenti normativi

Il Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento (PUP/PTC) della Provincia di Sassari è stato redatto con riferimento alle disposizioni della L.R. n. 45/89 recante Norme per l'uso e la tutela del territorio, e sue modifiche e integrazioni e dell'art. 20 del D.Lgs. 267/2000. Il PUP/PTC, in applicazione dell'art. 16 della L.R. 45/89, così come modificato dall'art. 72 della L.R. n. 9/96, ha valenza di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

Il Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento (PUP/PTC) della Provincia di Sassari è stato recentemente approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 18 del 4 maggio 2006.

Il Piano delinea il progetto territoriale della Provincia, proponendo una nuova organizzazione dello spazio volta a riconoscere e valorizzare le specificità insediative e urbane.

Il PUP/PTC della Provincia di Sassari ha assunto quale opzione culturale di base la sostenibilità ambientale attraverso l'individuazione di alcuni requisiti per l'azione progettuale: equità territoriale, perequazione ambientale, economia di prossimità, assunzione dell'ambiente, inteso come natura e storia, quale nucleo centrale dell'intero progetto di territorio. Sulla base di tali opzioni il PUP/PTC, propone la costruzione di un progetto di territorio (*progetto ambientale*) attraverso una metodologia improntata al coinvolgimento degli attori, all'adeguata rappresentazione dei problemi, all'individuazione e condivisione delle scelte, alla flessibilità del metodo operativo.

In riferimento alla gestione-attuazione del Piano, la dimensione spaziale, l'insieme delle conoscenze, le procedure di formazione degli accordi di campo, sono stati elaborati tenendo conto della prospettiva di articolazione del territorio in due ambiti provinciali, che si è concretizzata con la L.R. n. 9 del 12 luglio 2001 e con le elezioni degli organi di governo dei due nuovi enti: la Provincia di Sassari e la Provincia di Olbia-Tempio.

Ai sensi dell'art. 106 delle Norme Tecniche d'Attuazione del PPR, approvato in data 5 settembre e pubblicato sul BURAS l'8 settembre 2006, "entro sei mesi le Province adeguano i propri piani urbanistici alle sue disposizioni, previsioni, e prescrizioni, al fine di conferire contenuti paesaggistici alla pianificazione provinciale".

I contenuti del Piano

Il PUP/PTC è costituito da un sistema di processi di costruzione di conoscenza organizzati sulla base di un *dispositivo spaziale* articolato secondo un insieme di geografie e ambienti insediativi, un insieme di ecologie elementari e complesse, un insieme di sistemi di organizzazione dello spazio, un insieme di campi del progetto ambientale.

Al dispositivo spaziale è associato un *dispositivo giuridico* articolato sugli accordi di campo, figura giuridica attraverso cui i differenti soggetti territoriali, assumendo il procedimento di campo come procedura di base del Piano, concordano le regole di gestione delle forme e dei processi territoriali nei campi di problemi e di potenzialità del rapporto tra popolazione e risorse.

Gli *Ambienti insediativi* consentono il riconoscimento e l'interpretazione dei differenti ambiti del territorio provinciale, in rapporto alle relazioni storiche e ambientali che intercorrono tra i comuni. In questo senso la loro articolazione interna propone una prima aggregazione dei comuni che conduce verso la definizione degli altri dispositivi (ecologie e campi).

Le *Ecologie elementari e complesse* individuano i processi ambientali portanti del territorio e costituiscono la base per l'identificazione dei processi d'uso compatibili rispetto alle azioni di trasformazione, che sono la base della normativa del Piano. La Normativa individua 39 ecologie complesse e 633 ecologie elementari di ciascuna delle quali sono individuati i tipi ed i processi d'uso compatibili, un insieme di regole di base per la conservazione del patrimonio storico ambientale.

I *Sistemi di organizzazione dello spazio* descrivono le linee guida per la gestione dei servizi pubblici, coerentemente con gli indirizzi e le opzioni culturali del Piano Urbanistico Provinciale. I sistemi di organizzazione dello spazio rappresentano l'organizzazione urbana dello spazio provinciale. La Normativa individua i seguenti Sistemi: Sistema dei servizi superiori, dei servizi sociali, formativo; Sistema della formazione professionale; Sistema dell'energia; Sistema delle telecomunicazioni; Sistema della mobilità; Sistema dell'approvvigionamento idrico; Sistema idrico integrato; Sistema dello smaltimento dei rifiuti urbani.

I *Campi del progetto ambientale* individuano le aree territoriali caratterizzate da risorse, problemi e potenzialità comuni a cui si riconosce una precisa rilevanza in ordine al progetto del territorio, aree che inizialmente si presentano con confini non rigidi perché costituiscono la base di partenza dei procedimenti di campo da cui emergerà l'individuazione delle ecologie territoriali. I Campi costituiscono l'ambito dei processi di interazione e di cooperazione per la gestione del territorio tra i diversi soggetti interessati.

Nella Normativa sono individuati i seguenti campi: Campi dei graniti, delle sabbie silicee, delle argille smettiche, delle acque minerali e termominerali, fluviali e lacustri, costieri, dei parchi, della silvicoltura, delle attività produttive agricole, dell'insediamento storico, dei sistemi di sviluppo locale, dei sistemi produttivi locali, degli insediamenti urbani, della formazione, delle filiere.

La normativa del Piano è suddivisa in tre titoli: il *Titolo I - Norme Generali di Coordinamento* (artt. 1-5) - introduce i concetti che stanno alla base del piano e gli obiettivi fondamentali per la Provincia di Sassari; il *Titolo II - Normativa di Coordinamento degli Usi* (artt. 6-11) – è a sua volta diviso in sezioni: l'art. 6 riguarda le Ecologie Complesse, l'art 7 le Ecologie Elementari e l'art. 8 descrive i sistemi di organizzazione dello spazio, ovvero le modalità di gestione dei principali servizi pubblici; il *Titolo III - Normativa di Coordinamento delle Procedure di Campo* (artt. 12-14) - definisce i campi del progetto ambientale individuati dal Piano, che possono essere sottoposti ad un procedimento di campo. Il secondo capo elabora i modelli procedimentali e i manuali per l'utilizzo tecnico del piano.

I contenuti normativi non vanno considerati imm modificabili, in quanto costituiscono un primo elenco di comportamenti normativi che saranno il riferimento dei procedimenti comunicativi di campo, restando invariati solo in mancanza della attivazione dei procedimenti di campo. Tali contenuti normativi sono espressi:

- in relazione alle ecologie dalla geografia delle compatibilità d'uso rappresentata dalle tabelle dei tipi e processi d'uso compatibili per ogni ecologia elementare;
- in relazione ai sistemi di organizzazione dello spazio e ai campi, dalle relative linee guida.

Al dispositivo spaziale è associato un dispositivo giuridico articolato sull'*Accordo generale di coordinamento*, momento fondamentale che innesca il processo, e sugli accordi di campo, figura giuridica attraverso cui i differenti soggetti territoriali - assumendo il procedimento di campo come procedura di base del Piano - concordano le regole di gestione delle forme e dei processi territoriali nei campi di problemi e di potenzialità del rapporto tra popolazione e risorse. E' proprio dall'adesione all'Accordo generale di coordinamento e quindi dall'adesione al sistema procedurale del Piano, che scaturisce la possibilità di agire sul sistema dei contenuti normativi di riferimento proposto in prima istanza dal Piano; infatti i soggetti territoriali possono, attraverso il procedimento di campo, pervenire ad approfondimenti conoscitivi e a valutazioni congiunte tra i soggetti interessati a quel campo, che consentono di apportare alle ecologie e ai sistemi di organizzazione dello spazio, e di conseguenza ai loro contenuti normativi, le modificazioni e le integrazioni che risultassero necessarie.

Il territorio dell'area pSIC "Foci del Coghinas" ricade nell'Ambito Insediativo denominato: *"Insieme policentrico strutturato della media e Bassa Valle del Coghinas"*.

L'ambito territoriale comprende anche i comuni di Santa Maria Coghinas, Viddalba Castelsardo e Tergu e interessa una superficie di circa 207,96 Km². L'ambito identifica una comunità omogeneamente impegnata nella valorizzazione delle risorse economiche legate al turismo costiero e i comuni di Valledoria e Badesi fungono da attrattori, per ragioni di studio o lavoro, di gran parte della popolazione residente nei comuni dell'entroterra.

L'area pSIC è compresa all'interno della Ecologia Complessa denominata *"Foci del Coghinas"* (cod. 6.11). La relativa Normativa di Coordinamento degli Usi della componente complessa descrive per la stessa un insieme di processi, riconoscendo una particolare rilevanza al processo di formazione del litorale sabbioso, in quanto essenziale alla natura e alla storia del territorio. Il complesso fiume–foce-sistema dunare–mare costituisce, infatti, l'elemento di maggiore importanza naturalistica, al quale è legata la vocazione turistica e ambientale dell'area. La qualità e la sensibilità della componente complessa della Foce de Coghinas è tale da richiamare una gestione del territorio che protegga sotto il profilo qualitativo e quantitativo i processi di alimentazione idrologica ed eolica, ottimizzando il processo produttivo agricolo e zootecnico e dei reflui urbani.

Tra le componenti elementari comprese nella componente complessa della Foce del Coghinas, ricadono nell'area di interesse: Spiaggia della Foce del Coghinas (cod. 7.172), Dune di retrospiaggia della Foce del Coghinas (cod. 7.173), Foce del Coghinas (cod. 7.178), Aree di golena del Basso Coghinas (cod. 7.179), Area irrigua del Coghinas (cod. 7.180), Aree ad uso agricolo sulle arenarie eoliche (cod. 7.181), Aree ad uso agricolo sulle vulcaniti e sedimenti del miocene (cod. 7.183), Litorale sommerso della Foce del Coghinas (cod. 7.184).

Per ciascuna ecologia elementare la normativa del PUP/PTC indica i processi e i tipi d'uso compatibili con le risorse, raggruppati come segue:

- Processi e tipo d'uso: naturalistico e culturale (A)
- Processi e tipo d'uso: uso turistico e ricreativo (B)
- Processi e tipo d'uso: silvoforestale (C)
- Processi e tipo d'uso: uso zootecnico (D)
- Processi e tipo d'uso: uso agricolo (E)
- Processi e tipo d'uso: estrattivo (F)

L'ambito costiero del pSIC "Foci del Coghinas" è fortemente caratterizzato da processi prettamente di carattere ambientale, per i quali la normativa prevede processi d'uso

naturalistico-culturale (A) e turistico-ricreativo (B), mentre l'ambito più interno risulta compreso nelle ecologie elementari denominate *Area irrigua del Coghinas* (cod. 7.180), *Aree ad uso agricolo sulle arenarie eoliche* (cod. 7.181), *Aree ad uso agricolo sulle vulcaniti e sedimenti del miocene* (cod. 7.183), per le quali si evidenzia la presenza di processi di sfruttamento delle risorse agricole (E) e silvoforestali (C), processi d'uso zootecnico (D) e, seppur marginali, attività di cava (F).

I processi d'uso di tipo C riguardano gli interventi di ricostituzione boschiva, comprendenti le lavorazioni preliminari all'impianto di specie idonee, finalizzati a ridurre i tempi di formazione della nuova copertura vegetale (Cb) e le cure colturali ai rimboschimenti (Cd).

I processi d'uso di tipo D interessano le attività zootecniche e prevedono interventi per la razionalizzazione dell'uso di superfici foraggere, il miglioramento dei pascoli (Db), interventi di infrastrutturazione del territorio (reti tecnologiche, viabilità) e nelle aziende (energia elettrica e alternativa e impianti per l'irrigazione) (Dd).

I processi d'uso di tipo E interessano le attività agricole in asciutto ed in irriguo. La rilevanza dei processi agricoli è tale da richiamare una gestione del territorio mirata a favorire un orientamento ambientale degli usi e dei cicli produttivi anche attraverso modalità d'uso indirizzate alla conservazione e al recupero del patrimonio agricolo e ad una corretta gestione dei carichi di bestiame e dei mezzi tecnici in agricoltura (Ea, Eb).

Infine, fra i processi d'uso compatibili di tipo F la normativa prevede la "prosecuzione della coltivazione dell'escavazione e della lavorazione dei materiali di cava (Fc) a norma delle leggi vigenti (L.R. n. 30/89), limitatamente ai progetti già approvati al momento dell'entrata in vigore della normativa del PUP, purché entro un anno dall'entrata in vigore della stessa venga avviato, se non già in corso, il ripristino ambientale dell'area, per lo più diretto ad un ristabilimento dello stato dei luoghi com'erano anteriormente all'inizio dell'attività di cava."

Le Norme di Coordinamento delle Procedure di Campo riconoscono al territorio dell'area pSIC "Foci del Coghinas" un'alta potenzialità di integrazione tra l'area costiera e l'entroterra, e promuovono una organizzazione dei servizi che sappia riproporre la diversità dei luoghi anche in un progetto condiviso di comunità territoriale, che presti attenzione alle diverse problematiche legate al settore dei servizi sociali.

Le attività agricole comprese nell'area della Bassa Valle del Coghinas riguardano principalmente l'orticoltura e in misura più contenuta anche la frutticoltura. Le linee guida individuano come fattore principale allo sviluppo di queste superfici la possibilità di avere una costante disponibilità di risorse irrigue, che consente la programmazione e un processo organico di sviluppo delle colture irrigue. Risulta quindi indispensabile una sistemazione

idraulica dei terreni e un attento controllo delle risorse idriche e dei processi di depurazione e di scarico.

Infine, per quanto attiene le potenzialità turistiche di questo territorio, le Norme di Coordinamento delle Procedure di Campo promuovono:

- una diversificazione dell'offerta turistica;
- la creazione di marchi di qualità;
- la creazione di associazioni di ristoranti e trattorie che si impegnino a valorizzare i prodotti locali;
- l'incentivazione e potenziamento di forme alternative di turismo (agriturismo);
- l'aumento della fruibilità del territorio mediante la creazione di strutture ricreative e la valorizzazione di sistemi integrati di siti archeologici e naturali;
- l'aumento della fruibilità del territorio mediante la trasformazione di alcuni spazi in aree attrezzate.

3.3.3 Piano di Assetto Organizzativo dei Litorali

Scala di rete

Riferimenti normativi

Il Piano di Assetto Organizzativo dei Litorali (PAOL), costituisce un ambito di intervento specifico del Piano Urbanistico Provinciale, ma la Provincia di Sassari non ha ancora provveduto alla sua elaborazione.

Il Piano è previsto dalla L.R. n. 28 dell'8 luglio 1993 "Interventi in materia urbanistica", secondo le competenze pianificatorie delegate alle Province dalla R.A.S. all'art. 16 della L.R. 45/89, e si ispira ai principi e alle strategie per l'Attuazione della Gestione Integrata delle Zone Costiere, secondo quanto espressamente contenuto nella Raccomandazione del Parlamento Europeo del 30 maggio 2002 (2002/413/CEE).

Il Piano di Assetto Organizzativo dei Litorali, è concepito come piano di settore che, "oltre a fotografare la situazione turistica-organizzativa costiera, analizza e pianifica interventi sul sistema viario dei litorali per consentire uno sviluppo migliore non solo del turismo costiero, ma anche del sistema trasporti in genere".

Criticità

La mancanza di competenze specifiche della Provincia sull'ambito costiero e la conseguente carenza normativa in merito ai contenuti e finalità dello strumento di piano, delinano una mancanza di incisività sul territorio delle scelte di pianificazione, anche se orientate all'ambiente.

3.3.4 Piano Urbanistico Comunale

Scala di rete

Il pSIC “Foci del Coghinis” ricade all’interno dei confini comunali di Trinità d’Agultu e Vignola, Valledoria e Badesi, ed è compreso all’interno dell’Ambito di Paesaggio n 15 “Bassa Valle del Coghinis”. I Comuni di Trinità d’Agultu e Vignola, Badesi e Valledoria, tutti dotati di Programma di Fabbricazione vigente, ricadendo interamente all’interno del primo ambito omogeneo del Piano Paesaggistico Regionale relativo all’area costiera, dovranno adeguare il proprio strumento urbanistico comunale alla disciplina paesaggistica entro dodici mesi dall’erogazione delle risorse finanziarie da parte della RAS, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 2004, risorse che saranno programmate nell’ambito del Bilancio 2007.

Scala di sito

Comune di Trinità d’Agultu e Vignola

Il comune di Trinità d’Agultu e Vignola è dotato di un Programma di Fabbricazione, approvato dalla Regione Sardegna con decreto assessoriale n. 421/U del 1 aprile 1982, successivamente modificato mediante variante approvata definitivamente con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 2 agosto 1994. Il comune ha avviato la redazione del Piano Urbanistico Comunale in adeguamento ai vecchi PTP decaduti, mai approvato dal Consiglio Comunale.

Il Comune ha provveduto alla “*Verifica delle volumetrie realizzabili nelle zone F turistiche, ai sensi dell’articolo 6 della L.R. n. 8 del 25 novembre 2004*”, approvata definitivamente dal Consiglio Comunale con delibera n. 24 del 8 settembre 2005 e dalla Regione Sardegna con Determinazione n. 817/D.G. del 17 novembre 2005.

Il comune di Trinità d’Agultu e Vignola interessa il settore nord orientale del Sito. Il territorio costiero che ricade all’interno del pSIC risulta classificato dallo studio per le zone F e dal Programma di Fabbricazione del comune di Trinità d’Agultu e Vignola secondo le seguenti destinazioni urbanistiche:

- zona H – salvaguardia. Ambiti del demanio marittimo e aree di totale salvaguardia comprendenti le parti di territorio che rivestono un particolare pregio naturalistico, geomorfologico, speleologico, archeologico, paesaggistico o di particolare interesse per la collettività quali fascia costiera;
- zona E₁ agricola di buon pregio;
- zona E₂ agricola di medio pregio;
- zona F turistica, per la quale non sono vigenti piani urbanistici attuativi.

Il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, ricadendo interamente all'interno degli ambiti di paesaggio costiero, dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico alle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale entro dodici mesi dalla erogazione delle risorse finanziarie da parte della RAS, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 2004.

Comune di Badesi

Il Comune di Badesi è dotato di Programma di Fabbricazione approvato nella sua stesura originaria nel 1983. Lo Studio di disciplina del territorio esteso alle zone omogenee F turistiche è stato approvato dalla RAS con Decreto 845/u del 15 febbraio 1980.

Il Comune, a seguito dell'approvazione dei Piani Territoriali Paesistici, ha avviato la redazione del Piano Urbanistico Comunale in adeguamento ai PTP ormai decaduti, piano mai approvato dal Consiglio Comunale. Lo strumento urbanistico tuttora vigente è pertanto il Programma di Fabbricazione, sebbene sia stato modificato da alcune varianti approvate nel corso degli anni.

Il comune di Badesi interessa il settore centrale del Sito localizzato sulla destra idrografica del Fiume Coghinas. Il territorio costiero ricadente all'interno del pSIC risulta classificato dal Programma di Fabbricazione secondo le seguenti destinazioni urbanistiche:

- zona E agricola
- zona H Salvaguardia
- zona G Servizi di interesse generale - Cimitero

Il Comune di Badesi, ricadendo interamente all'interno degli ambiti di paesaggio costiero, dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico alle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale entro dodici mesi dalla erogazione delle risorse finanziarie da parte della RAS, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 2004.

Comune di Valledoria

Il comune di Valledoria, dotato di Programma di Fabbricazione approvato dalla Regione Sardegna con decreto assessoriale n°624/U del 31 marzo 1989, ha recentemente approvato il Piano Urbanistico Comunale con Delibera del Consiglio Comunale n°17 del 16 maggio 2005, attualmente in fase di verifica di coerenza urbanistica presso l'Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica della RAS.

Il comune di Valledoria ha inoltre effettuato lo studio di "*Dimensionamento e attuazione delle zone F turistiche, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n.8. del 25 novembre 2004*" approvato definitivamente dal Consiglio Comunale con delibera n°33 del 26 luglio 2005.

Il comune di Valledoria interessa il settore sud-occidentale del Sito localizzato sulla sinistra idrografica del Fiume Coghinas, coinvolgendo in modo marginale il centro abitato. Il territorio

costiero ricadente all'interno del pSIC risulta classificato dal Programma di Fabbricazione tuttora vigente secondo le seguenti destinazioni urbanistiche:

- zona C di espansione residenziale
- zona S Servizi pubblici
- zona E agricola
- zona F Turistica
- zona G Servizi di interesse generale
- zona H Salvaguardia

Il Comune di Valledoria, ricadendo interamente all'interno degli ambiti di paesaggio costiero, dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico alle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale entro dodici mesi dalla erogazione delle risorse finanziarie da parte della RAS, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 2004.

Criticità

Il pSIC risulta quasi interamente compreso all'interno della fascia dei 2000 metri dalla linea di battigia ed inoltre i comuni di Trinità d'Agultu e Vignola, Badesi e Valledoria, non dotati di Piano Urbanistico Comunale vigente, risultano totalmente interni agli ambiti di paesaggio costiero. In questo caso le Norme di Attuazione del PPR stabiliscono che, nelle zone C, D, F, e G comprese entro la fascia dei 2000 metri dalla linea di battigia, fino alla redazione dello strumento urbanistico comunale in adeguamento alle previsioni del PPR, possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e con convenzione efficace alla data di pubblicazione della DGR n. 33/1 del 10 agosto 2004 (Decreto Soru). Per le zone F devono altresì essere rispettati i parametri di cui all'articolo 6 della legge regionale 8/2004 ed alla stessa data devono risultare legittimamente avviate le opere di urbanizzazione, deve essere realizzato il reticolo stradale determinando un mutamento consistente ed irreversibile dello stato dei luoghi.

3.3.5 Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico

Scala di rete e sito

Riferimenti normativi

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), redatto dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi del comma 6 ter, dell'art. 17 della Legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni, è stato adottato con Delibera della Giunta Regionale n. 2246 del 21 luglio 2003 ed approvato con Delibera n. 54/33 del 30 dicembre 2004.

Il PAI ha valore di piano territoriale di settore e, poiché dispone con finalità di salvaguardia di persone, beni ed attività dai pericoli e dai rischi idrogeologici, prevale su piani e programmi di settore di livello regionale e infraregionale e sugli strumenti di pianificazione del territorio previsti dall'ordinamento urbanistico regionale, secondo i principi indicati nella Legge n. 183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

La legge n. 183/1989 all'art. 17 comma 4, infatti, mette in evidenza come il Piano di Assetto Idrogeologico si configuri come uno strumento di pianificazione territoriale che "prevale sulla pianificazione urbanistica provinciale, comunale, delle Comunità montane, anche di livello attuativo, nonché su qualsiasi pianificazione e programmazione territoriale insistente sulle aree di pericolosità idrogeologica". Solo le norme d'uso stabilite per i parchi e le riserve naturali nazionali, nonché le prescrizioni date nel Piano Paesaggistico Regionale prevalgono sulle prescrizioni del PAI in materia di interventi strutturali e non strutturali nelle aree di pericolosità idrogeologica media e moderata.

I contenuti del piano

Il Piano di Bacino è esplicitamente finalizzato alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato; esso si propone, dunque, ai sensi del D.P.C.M. del 29 settembre 1998, sia di individuare le aree su cui apporre le norme di salvaguardia a seconda del grado di rischio e di pericolosità, sia di proporre una serie di interventi urgenti volti alla mitigazione delle situazioni di rischio maggiore. A tal fine, il PAI si articola in tre fasi:

- individuazione delle aree soggette a rischio;
- perimetrazione, valutazione dei livelli di rischio e definizione delle conseguenti misure di salvaguardia;
- programmazione della mitigazione del rischio.

Tra le elaborazioni cartografiche del PAI la "carta del rischio" fornisce il quadro dell'attuale livello di rischio esistente sul territorio, mentre la "carta delle aree pericolose per fenomeni di

piena o di frana" consente di evidenziare il livello di pericolosità che insiste sul territorio anche se attualmente non occupato da insediamenti antropici.

Le Norme di Attuazione dettano linee guida, indirizzi, azioni settoriali, norme tecniche e prescrizioni generali per la prevenzione dei pericoli e dei rischi idrogeologici nel bacino idrografico unico regionale e nelle aree di pericolosità idrogeologica e stabiliscono rispettivamente interventi di mitigazione ammessi al fine di ridurre le classi di rischio e la disciplina d'uso delle aree a pericolosità idrogeologica.

I comuni, in sede di aggiornamento degli strumenti urbanistici, hanno il compito di conformarsi alle prescrizioni del PAI. In particolare, per quanto concerne gli ambiti costieri, laddove siano state individuate aree di pericolosità idrogeologica, sono primari gli interessi di salvaguardia e valorizzazione degli arenili, delle aree umide e di tutela dei tratti interessati da fenomeni erosivi. In tali ambiti la realizzazione di nuovi complessi ricettivi turistici all'aperto, di costruzioni temporanee o precarie per la permanenza o la sosta di persone, di attrezzature leggere amovibili e di servizi anche stagionali a supporto della balneazione, di percorsi pedonali e di aree destinate al tempo libero e alle attività sportive è subordinata alle conclusioni positive dello studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui sopra.

Come specificato all'art. 5 della NTA del PAI, i vincoli di tutela e le prescrizioni d'uso del PAI sono normalmente compatibili con la disciplina comunitarie e nazionale per i Siti di Importanza Comunitaria. Nei casi in cui tali zone siano comprese in tutto o in parte in aree di pericolosità idrogeologica le opere previste dal PAI o dai programmi triennali di intervento sono assoggettate a valutazione di incidenza ove possiedano i caratteri indicati nell'art. 5, comma 3, del DPR n. 357/1997, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del DPR n. 120/2003. Dette opere, qualora dirette alla tutela dell'incolumità pubblica o di attività e beni di importanza strategica, in assenza di alternative tecniche, sono realizzate anche in caso di conclusione negativa della valutazione di incidenza. I potenziali conflitti con i piani o le prescrizioni per le aree protette citate sono elaborati all'interno di apposite intese raggiunte tra la Regione Sardegna e l'ente gestore dell'area interessata, ovvero negli accordi di programma per l'attuazione del programma triennale di intervento. Le norme d'uso stabilite per i parchi e le riserve naturali nazionali prevalgono sulle prescrizioni del PAI in materia di interventi strutturali e non strutturali nelle aree di pericolosità idrogeologica media e moderata.

Nelle aree perimetrate dal PAI come aree di pericolosità idraulica di qualunque classe gli strumenti di pianificazione urbanistica regolano e istituiscono, ciascuno secondo la propria competenza, fasce di tutela dei corpi idrici superficiali; in particolare lungo il corso dei fiumi, dei torrenti non arginati, degli stagni e delle aree lagunari per una profondità di cinquanta

metri dalle rive o, se esistente, dal limite esterno dell'area golenale, la fascia di tutela è anche finalizzata a conservarne la naturalità e la biodiversità.

Criticità

La delimitazione delle aree a rischio idrogeologico e geomorfologico manifesta i limiti della scala utilizzata per l'analisi e l'elaborazione dei dati, con la conseguenza che si rende necessaria la definizione di dettaglio di tali confini a scala locale.

Esigenze

Nello spirito di un uso compatibile del territorio, le amministrazioni locali, i consorzi di bonifica, le comunità montane, e non ultimi, gli utenti privati, devono utilizzare le indicazioni contenute nel PAI come punto di partenza per indagini più accurate al fine di verificare l'evoluzione delle situazioni di pericolo e di rischio idrogeologico e dedurne le azioni più idonee, permettendo così un aggiornamento dello strumento.

Scala di dettaglio

Analisi del contesto territoriale

L'area pSIC "Foci del Coghinas" ricade intereamente nel *Sub-bacino n. 3 – Coghinas, Mannu, Temo*.

L'intera Bassa Valle del Fiume Coghinas viene individuata dal PAI a forte rischio idraulico (Ri3 – Ri4). E' evidente come l'individuazione di criticità nella parte più a monte del corso del Fiume Coghinas (e dell'intero reticolo idrografico ad esso connesso), abbia forti ripercussioni sull'assetto idrogeologico dell'area costiera, ivi inclusi i territori ricadenti nell'area pSIC in esame. Il tratto del fiume Coghinas interessato dagli studi del PAI va dalla parte a valle della diga di Casteldoria, in prossimità della stazione termale omonima, sino alla foce. La parte più a monte di tale tratto risulta relativamente incassata. La valle si apre sulla piana in prossimità di Viddalba ove il fiume viene accompagnato dagli argini sino alla foce.

Le criticità principali sono determinate dalla presenza di numerosi elementi sensibili classificati in categoria E3 o E4: aree agricole, abitazioni ed insediamenti turistici, viabilità (SP Sassari – Santa Teresa e i vari ponti di attraversamento del fiume) e spiagge. Tra questi, in località Baddu Izzi, il vecchio ponte di Viddalba, immediatamente a monte del quale è stato realizzato un nuovo ponte di collegamento tra gli abitati di Viddalba e Santa Maria Coghinas. Mentre il primo costituisce un'ostruzione anche per i Tr più bassi, il nuovo ponte appare adeguato e gli argini in questo tratto risultano essere ben dimensionati.

Nella parte più vicina alla foce si stima che il corso d'acqua possa superare gli argini ed occupare quella che può essere comunque considerata la sua area di pertinenza. Nella delimitazione del PAI si è ritenuto di perimetrare come aree a rischio anche la zona dunare

alla foce poiché se da un lato è plausibile che l'onda di piena trovi una via di fuga tra le dune stesse, dall'altro è altrettanto plausibile che a causa dell'onda di piena la scarsa ritenzione della sabbia dunare determini fenomeni di cedimento nella struttura stessa.

Le aree critiche individuate dal PAI ricadono anche in prossimità dei piccoli corsi d'acqua, che hanno subito nel tempo interventi, quali rivestimenti in cemento e arginature, tali da determinare una situazione di instabilità.

In Comune di Valledoria il Rio Cuggiani si trova in condizioni critiche aggravate dal fatto che interseca la S.P. 90 Sassari-Santa Teresa (classificata come elemento sensibile di categoria E3 o E4). L'opera sul Rio Cuggiani consiste in un ponte stradale ad arco, che, rispetto alle portate di colmo, appare ampiamente sottodimensionata, costituendo evidente ostacolo e interferenza al deflusso dell'acqua. Anche più a monte, lungo una strada di penetrazione agraria, il Rio Cuggiani è attraversato da un ponticello a campata unica, anch'esso ampiamente sottodimensionato e costituente ostacolo al deflusso. In entrambe i casi, il canale in cemento a monte e a valle dell'opera appare deteriorato e in parte invaso da vegetazione; conseguentemente, il territorio limitrofo, costituito in prevalenza da aree agricole, in seguito a eventi meteorici intensi è interessato da allagamenti.

Nel territorio del Comune di Badesi, il PAI segnala la pericolosità del Rio Enas nel tratto terminale, in località Paduledda (zona della foce). Nel tratto alla foce, infatti, il rio occupa interamente la sua area di pertinenza, anche in corrispondenza delle piene minori, causando l'allagamento della spiaggia di Badesi.

Anche il Rio Barbara Farru, già in corso di sistemazione nella parte prossima al centro abitato e sistemato da oltre 50 anni nella parte a valle, richiede urgenti lavori di manutenzione in località Lu Ciobbu (zona della foce). Il rivestimento del vecchio canale a valle è deteriorato in più punti, mentre permangono problemi di tipo erosivo nel suo percorso montano, presentando una situazione a rischio in località Lu Tuvu (tratto a monte dell'abitato di Badesi).

Per quanto concerne il rischio di frana, non vengono rilevate particolari criticità nel territorio di Valledoria, se non lungo l'area costiera in località Maragnani, mentre s'incontrano situazioni di rischio nel territorio di Badesi e Trinità d'Agultu, lungo un tratto della strada che collega i due centri abitati, ubicato in un versante ad elevata pendenza su di un affioramento granitico. Sul versante si trovano, sovente isolati, blocchi di roccia granitica arrotondati, isolati per erosione differenziale e poggianti su depositi di materiale arenizzato. Tutto il versante è stato varie volte interessato da incendi con il conseguente depauperamento della vegetazione. La strada è, in alcuni punti, a rischio a causa della erosione superficiale che si svolge da parte delle acque ruscellanti e che compromette l'equilibrio già precario degli

elementi trovanti suddetti. Oltre ciò sono oggetto di preoccupazione anche le masse detritiche costituite dalle intrusioni arenizzate ed i depositi caotici di pendio costituiti da una miscela di argille, detriti provenienti dall'arenizzazione ed elementi lapidei.

Il danno ipotizzato principale è relativo agli automezzi in transito sulla SP e, stante la dimensione dei blocchi, dalla possibile perdita della vita umana.

Nel PAI vengono prescritte alcune misure di salvaguardia riassumibili come di seguito.

Il ponte sul Rio Cuggiani, lungo la SP 90 Sassari–S.Teresa, costituendo ostruzione per le portate considerate andrebbe adeguato al deflusso di portate maggiori. E', inoltre, inderogabile un intervento di protezione del rilevato stradale della litoranea in gabbioni e/o gabbioni e massi in destra idrografica e la pulizia straordinaria di manutenzione dell'alveo.

Il ponte situato più a monte andrebbe invece demolito e ricostruito.

La soluzione proposta al fine di mitigare il rischio di esondazione consiste nelle seguenti azioni:

- interventi R4: difesa spondale dell'argine della strada litoranea, manutenzione straordinaria a monte ed a valle;
- interventi R3: demolizione e ricostruzione 2 ponticelli;
- interventi R2 e R1: manutenzione straordinaria canale a monte ed a valle.

Nel territorio di Badesi:

- Interventi R4: risagomatura dell'alveo nel tratto alla foce del rio Enas;
- Interventi R3: manutenzione straordinaria canale nel tratto vallivo del Rio Barbara Farru; risagomatura alveo nel tratto a monte dell'abitato.

Gli interventi proposti in merito al rischio di frana mirano alla riduzione della pericolosità nel breve e medio termine e alla salvaguardia a lungo termine e possono riassumersi in:

- pulizia del versante, eliminazione degli elementi lapidei a rischio di movimento;
- ripristino delle condizioni di sicurezza dei versanti con sistemi di protezione.

Tuttavia, questi ultimi non interessano aree ricadenti nell'area pSIC in esame.

Criticità

- Alto rischio di esondazione in aree di grande importanza faunistica, quali le zone umide della foce del Coghinas.
- Cattiva gestione della regimazione delle acque.
- Eventuali interventi di mitigazione dei rischi che ricadono all'interno dell'area SIC manifestano un elevato grado di incidenza potenziale sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse (rivestimento inadeguato del canale Barbara Farru nel suo tratto vallivo)

Esigenze

- Definizione di linee guida e buone pratiche per la determinazione e realizzazione di interventi di mitigazione dei rischi geologici e idrogeologici nell'area SIC ai fini della riduzione o rimozione dei fattori di incidenza sugli habitat e le specie.
- Rinaturalizzazione dei canali di bonifica ormai in disuso.




Figura 3.2: Carta delle aree a rischio idraulico (fonte: Piano di Assetto Idrogeologico, RAS, 2004)

3.3.6 Piano di Tutela delle Acque

Scala di rete e sito

Riferimenti normativi

Il quadro normativo comunitario e nazionale relativo alla tutela delle risorse idriche ha subito nel corso del tempo una profonda trasformazione, delineando via via uno scenario del tutto nuovo rispetto al passato.

Il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 abrogato e sostituito dal recente D.Lgs 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, definisce e riordina la disciplina generale nazionale per la tutela delle acque. Con esso si supera il limite insito nella L. 319/76, fissando obiettivi di qualità ambientale riferiti alle caratteristiche idromorfologiche, biologiche e fisico-chimiche dei corpi idrici. Il Decreto ha ripreso i principi fondamentali di sostenibilità dell'acqua già presenti nella L. 36/94 sul ciclo integrato dell'acqua e nella L. 183/89 sulla difesa del suolo, ma, al tempo stesso, ha anticipato gli orientamenti comunitari in materia di acque (Direttiva Quadro 2000/60/CE) con alcuni importanti elementi innovativi: definisce la classificazione di qualità dei corpi idrici e i monitoraggi, in funzione della tipologia di corpo idrico (corsi d'acqua, laghi naturali e artificiali, acque sotterranee, acque costiere e acque di transizione) e stabilisce i contenuti dello strumento principale della nuova normativa, il Piano di Tutela delle Acque, che deve includere le indicazioni circa gli interventi e loro priorità, in modo da garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi generali e degli obiettivi definiti su scala di bacino dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, nonché gli obiettivi di qualità da conseguire entro i termini previsti.

Con la Legge Regionale n. 14 del 19 luglio 2000, in Sardegna è stato attuato un primo recepimento del D.Lgs 152/99, con l'istituzione del Centro di Documentazione per la raccolta dei dati (CeDoc) sulle caratteristiche dei bacini idrografici e la loro relativa elaborazione, gestione e diffusione di cui all'art. 42 e all'allegato 3 del D.Lgs 152/99.

Il PTA è stato redatto, ai sensi dell'art. 2 del L.R. 14/2000, dal Servizio di Tutela delle Acque dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, con la partecipazione dell'Autorità d'Ambito e delle Province ed è stato adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 17/15 del 12 aprile 2005. Esso costituisce un piano stralcio di settore del Piano di Bacino ai sensi della L. 183/89, che attribuisce all'Autorità di bacino (carica che in Sardegna è stata provvisoriamente assunta dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 45/57 del 30 ottobre 1990) il governo della risorsa idrica.

Recentemente, infine, la Giunta Regionale ha approvato definitivamente, come Piano stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 152/99, il PTA con Delibera n. 14/16 del 4 aprile 2006.

I contenuti del piano

Il PTA si configura come uno strumento conoscitivo, programmatico, dinamico attraverso azioni di monitoraggio, programmazione, individuazione di interventi, misure, vincoli, finalizzati alla tutela integrata degli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa idrica. Il principio di base è quello per cui solo con interventi integrati che agiscano anche sugli aspetti quantitativi, non limitandosi ai soli aspetti qualitativi, possa essere garantito un uso sostenibile della risorsa idrica, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs. 152/99 e suoi collegati per i diversi corpi idrici ed il raggiungimento dei livelli di quantità e di qualità delle risorse idriche compatibili con le differenti destinazioni d'uso;
- recupero e salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente per lo sviluppo delle attività produttive ed in particolare di quelle turistiche; tale obiettivo dovrà essere perseguito con strumenti adeguati particolarmente negli ambienti costieri in quanto rappresentativi di potenzialità economiche di fondamentale importanza per lo sviluppo regionale;
- raggiungimento dell'equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità, per garantire un uso sostenibile della risorsa idrica, anche con accrescimento delle disponibilità idriche attraverso la promozione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
- lotta alla desertificazione.

Il raggiungimento o il mantenimento di tali obiettivi avviene mediante azioni ed interventi integrati che, nell'ambito del PTA, si attuano per Unità Idrografiche Omogenee (U.I.O.), unità territoriali elementari composte da uno o più bacini idrografici, attraverso le quali si è suddiviso il territorio regionale in aree omogenee ottenute, prevalentemente, a partire dai bacini drenanti sui corpi idrici significativi del 1° ordine ed accorpendo a questi i bacini minori, territorialmente omogenei, per caratteristiche geomorfologiche o idrografiche o idrologiche.

Il PTA si articola in una prima fase conoscitiva, a cui segue:

- l'individuazione degli obiettivi di qualità da perseguire per il raggiungimento di un "buono" stato ambientale e per l'idoneità alla destinazione funzionale del corpo idrico entro i termini fissati dalle norme comunitarie;

- l'individuazione delle misure da adottare per la riduzione dei carichi inquinanti emessi sul territorio da ogni tipo di attività antropica. Si tratta in particolare di interventi diretti alla realizzazione e all'efficace gestione delle infrastrutture fognario - depurative, ma anche di azioni normative (l'adeguata disciplina degli scarichi, del riutilizzo dei reflui) e di carattere educativo e informativo.

Il PTA è corredato dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), redatte ai sensi del comma 3 dell'art 17 del D.Lgs. 183/89, *attraverso cui sono individuati i criteri, le direttive e le prescrizioni d'uso, finalizzati alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, nonché sono regolamentati gli aspetti operativi del piano ed i rapporti con gli strumenti di pianificazione ed i progetti di intervento.*

Criticità

- Mancanza di una rete di monitoraggio adeguata.

Esigenze

- Perseguimento degli obiettivi di qualità e rispetto della normativa vigente.
- Riordino generale del sistema depurativo-fognario esistente ed adeguamento degli scarichi agli standard di qualità di servizio dettati dal D.Lgs. 152/99.

Scala di dettaglio

Analisi del contesto territoriale

L'area pSIC "Foci del Coghinas" ricade interamente nell'*U.I.O. n. 9 – Coghinas*.

Il bacino più importante è quello del Coghinas, che prende il nome dal fiume principale, ed è caratterizzato da un'intensa idrografia con sviluppo molto articolato. Il Fiume Coghinas è una vera risorsa strategica per questo territorio, poiché grazie al suo enorme bacino imbrifero, non soffre degli eventi siccitosi, garantendo l'apporto idropotabile a tutta la Bassa Valle.

Il Fiume Coghinas viene classificato del I ordine ed è significativo per l'U.I.O., mentre il Rio Enas, il Rio Barbara Farru e il Rio Cugiani, afferenti al sistema costiero interessato dall'area pSIC, ma non affluenti del Coghinas, sono classificati corsi d'acqua del II ordine.

I monitoraggi effettuati lungo il fiume Coghinas e in particolare quelli sul tratto a valle dello sbarramento a Castel Doria, segnalano uno stato ambientale complessivamente sufficiente e criticità ascrivibili in prevalenza al comparto zootecnico; il parametro che presenta le maggiori "anomalie" è il COD, per cui l'obiettivo specifico consiste nel portare entro il 2008 tale parametro in corrispondenza del Livello 3 e, entro il 2016, in corrispondenza del Livello 2, intervenendo prioritariamente sul comparto sopra menzionato.

Lungo il suo corso il fiume Coghinas è regolamentato da due dighe di rilevante importanza per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, la produzione di energia elettrica (usata

solo per la copertura dei picchi di fabbisogno energetico) e l'uso irriguo: la diga del Muzzone e la diga di Casteldoria, che originano, rispettivamente, gli invasi del Coghinas a Muzzone e del Coghinas a Castel Doria, entrambe significativi e annoverati tra le aree sensibili di specifica tutela.

La campagna di monitoraggio effettuata per 24 mesi tra il 2002 e il 2004, ha permesso l'analisi dello stato di qualità dei laghi e la classificazione del loro stato ecologico. I prelievi sono stati effettuati in un'unica stazione fissata nel punto di massima profondità e l'analisi dei macrodescrittori (trasparenza, ossigeno ipolimnico, clorofilla, fosforo totale) ha evidenziato uno stato critico *ipertrofico*, per entrambe gli invasi. Ben tre (trasparenza, clorofilla, fosforo) dei quattro macrodescrittori considerati presentano, infatti, criticità significative. Inoltre gli invasi si presentano naturalmente come eutrofici. Tuttavia, poiché è noto che i macrodescrittori trasparenza, ossigeno ipolimnico e clorofilla sono legati tra loro da relazioni empiriche, l'obiettivo specifico consiste nel controllo del carico di fosforo afferente al lago in maniera tale da riportare la sua concentrazione a valori prossimi a quelli della concentrazione naturale definita tramite l'indice MEI.

Le fonti di approvvigionamento d'acqua potabile per la Bassa Valle sono costituite da canali artificiali, quali i canali ripartitori dell'EAF che hanno origine dal serbatoio di Castel Doria, opere di presa su traverse in corsi d'acqua e invasi artificiali. In particolare:

- CS01760002 - Canale Casteldoria (ripartitore dell'EAF)
- LA01764015 - Invaso del Coghinas a Castel Doria.

Per le acque destinate al consumo umano, la classificazione avviene con l'attribuzione ad una delle categorie (A1: Trattamento fisico semplice e disinfezione; A2: Trattamento fisico e chimico normale e disinfezione; A3: Trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione) di cui alla tabella 1/A, dell'Allegato 2 del D.Lgs. 152/99. Qualora le acque non rispettino i requisiti previsti, esiste la possibilità di inserirle nei due elenchi speciali, previsti ai sensi del Provvedimento Deliberativo del 26 Marzo 1983 del Comitato Interministeriale, per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Nell'area in esame, gli esiti della classificazione denotano uno stato qualitativo che non può essere ritenuto soddisfacente; in particolare, con l'indicazione dei parametri che hanno determinato l'inserimento nella classe:

- P1760109 - Canale Casteldoria (Temperatura, O₂ disciolto, Fosfati): *E1*
- P1760106 - Coghinas a Castel Doria (O₂ disciolto, Fosfati, COD): *E1*

I due corpi idrici sono stati pertanto inseriti nel 1° Elenco Speciale, ai sensi del provvedimento suddetto.

La costa dell'U.I.O. ha uno sviluppo abbastanza limitato (circa 35,6 km), per questo motivo viene monitorato per la qualità ambientale un unico tratto, quello prospiciente la foce del Fiume Coghinas (AM7030 – La muddizza, San Pietro a mare, Valledoria). Gli esiti del monitoraggio sulle acque marino – costiere non consentono, tuttavia, di pervenire a una classificazione.

Per quanto riguarda le acque destinate alla balneazione, nell'area costiera ricadente nel pSIC "Foci del Coghinas" per la stagione balneare 2003 sono stati sottoposti a campionamento 5 punti (San Pietro a mare, Baia delle Mimose, Lu Poltu Biancu, Li Jiunchi e Su Stangioni) che hanno tutti riportato giudizio di idoneità positivo. Nello stesso tratto di costa, in cui sfocia il Fiume Coghinas, è stata individuata una zona di circa 800 metri di lunghezza, permanentemente interdetta alla balneazione per inquinamento (ZPI) dovuto, appunto, alla presenza della foce fluviali. L'obiettivo di qualità da perseguire è dato dalla rimozione dell'interdizione permanente.

Le pressioni esercitate sulle diverse componenti del comparto acqua possono essere generate sia da fonti di inquinamento, puntuali e diffuse, sia da squilibri fisici del sistema idrico, come prelievi e modifiche delle caratteristiche morfologiche del territorio.

Il censimento di potenziali centri di pericolo di inquinamento operato dal Cen.Di, evidenzia la presenza di due discariche dismesse a Valledoria, in località Cugiani ($x=1484947$; $y=4529670$) e a Badesi ($x=1489017$; $y=4534670$).

Le attività agricole che si svolgono nella Piana del Coghinas costituiscono un'importantissima fonte di reddito per questo territorio, ma al tempo stesso una potenziale forma di inquinamento di tipo diffuso, dovuto all'utilizzo di fertilizzanti e di fitofarmaci. Anche l'allevamento zootecnico estensivo costituisce fonte potenziale di inquinamento, tuttavia, nell'area in esame non si registra la presenza di zone vulnerabili ai nitrati, né è stato riscontrato un utilizzo consistente di prodotti fitosanitari. Questo dato è in contrasto coi risultati dei controlli effettuati sulle acque (alte le concentrazioni di azoto e fosforo) e denota una scarsità di informazioni quali-quantitative relative alle attività agro-pastorali e industriali presenti nella Piana.

Il comparto depurativo-fognario risente di qualche carenza strutturale: sia Badesi che Valledoria sono dotati di impianti di depurazione; tuttavia molte strutture ricettive del territorio (campeggi, villaggi turistici...) non essendo dotate di uno proprio, gravano sugli impianti esistenti, cosicché questi, soprattutto nei periodi di maggior afflusso turistico, risultano insufficienti.

Altro rischio è costituito dagli scarichi lungo i corsi d'acqua afferenti al sistema costiero e sul territorio ricadente nell'area pSIC: il depuratore di Badesi scarica i suoi reflui nel Canale La

Tozza, il quale in località La Chiavica si immette nel Fiume Coghinas, raccogliendo anche le acque dei diversi appezzamenti agricoli che attraversa; gli effetti sono talvolta visibili con morie a carico dell'ittiofauna. Questi e gli altri scarichi, dunque, se incontrollati o non rispondenti ai limiti di legge potrebbero generare fenomeni di inquinamento e mettendo a rischio sia habitat e specie, che le attività che si svolgono lungo la costa.

Criticità

- Eccessiva immissione di nutrienti legata agli scarichi urbani e di natura agricola inclusi nel bacino imbrifero, e alla qualità dell'acqua proveniente dal Lago Coghinas.
- Squilibrio tra quantità della risorsa e popolazione servita che impongono una regolamentazione d'uso.
- Monitoraggi delle attività territoriali e delle relative fonti di inquinamento insufficienti.

Esigenze

- Riduzione del livello trofico dei laghi di Casteldoria e Coghinas, che si traduce in una diminuzione dei costi di potabilizzazione, nonché in un migliore livello qualitativo della risorsa e degli habitat ad essa connessi.
- Analisi delle attività produttive (civili, industriali e agro-zootecniche) per una corretta individuazione dei problemi nell'attuale gestione del territorio e della risorsa. In particolare, è necessaria la limitazione dell'apporto di nutrienti derivanti da fonti puntuali e diffuse, il controllo dell'efficienza degli impianti di depurazione e lo stato delle discariche, mediante azioni finalizzate alla prevenzione dell'inquinamento delle acque, con particolare riguardo al Fiume Coghinas, lungo tutto il suo corso, e alle acque a mare nella zona di foce, destinate alla balneazione.




Figura 3.3: Schemi depurativi esistenti e previsti nel Piano d'Ambito (fonte: *Piano di Tutela delle Acque*, Ass.Difesa Ambiente – RAS)

Piano Forestale Ambientale Regionale

Scala di rete e sito

Riferimenti normativi

La Regione Sardegna, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del D.Lgs 227/2001, ha predisposto nel gennaio del 2006 una proposta di Piano Forestale Ambientale Regionale anche nel rispetto del D.Lgs n°42/2004 che inquadra tra le categorie di beni paesaggistici da tutelare i territori coperti da foreste e da boschi.

I contenuti del piano

Il Piano si configura come strumento strategico per la pianificazione e la gestione territoriale finalizzata alla tutela dell'ambiente, al contenimento dei processi di dissesto idrogeologico e di desertificazione, alla conservazione, valorizzazione ed incremento della risorsa forestale, alla tutela della biodiversità, al miglioramento delle economie locali.

Il Piano è strutturato secondo tre livelli gerarchici:

- livello regionale: Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR);
- livello territoriale di distretto: Piano Forestale Territoriale (PFTD);
- livello particolareggiato locale: Piano Forestale Particolareggiato (PFP).

Il Sito "Foci del Coghinas" rientra all'interno del distretto territoriale *n. 3 - Anglona*. I livelli della pianificazione che interessano il Sito sono quello territoriale di distretto e quello particolareggiato locale.

La procedura per la delimitazione dei distretti è basata su criteri: fisiografici, vegetazionali, storico-culturali, di continuità delle aree naturalistiche e di continuità amministrativa dei limiti comunali, mediante un approccio multifunzionale che attribuisce al "bene bosco" non solo la valenza paesaggistica, ma anche quella di protezione idrogeologica, naturalistica - ecologica ed di conservazione della biodiversità e produttiva.

L'individuazione di contesti funzionali basati sulle vocazioni del territorio consente così l'intercettazione delle possibili azioni di intervento e il delineamento di un *orientamento gestionale di riferimento*.

Il Piano Forestale Territoriale di Distretto:

- attua le linee di indirizzo ed i principi del PFAR;
- sviluppa un'analisi territoriale di dettaglio;
- propone un progetto per lo sviluppo e la pianificazione dell'area vasta con il coinvolgimento degli attori locali attraverso un processo decisionale partecipato;

Il Piano Forestale Particolareggiato definisce operativamente le scelte progettuali previste dal PFTD sviluppando in dettaglio i progetti esecutivi:

- piani di gestione delle aree naturalistiche;
- piani di assemblamento forestale;
- piani di rimboschimento;
- progetti strategici locali.

Criticità

- Ritardi nella stesura definitiva dello strumenti e conseguente mancata approvazione definitiva, anche a seguito delle carenze di coordinamento tra i diversi enti istituzionali.

Esigenze

- Necessità di coordinare la pianificazione forestale con le altre pianificazioni di settore esistenti o in fase di definizione o completamento (PAI, PTA, PPR...)

3.3.7 Il Piano Regionale delle Attività Estrattive – piano stralcio

Scala di rete e sito

Riferimenti normativi

La L.R. 7 giugno 1989, n. 30 - *Disciplina delle attività di cava, nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione Sarda dallo Statuto speciale per la Sardegna*, regola le attività di ricerca e coltivazione dei materiali, al fine di garantire l'ordinato utilizzo di tali risorse, lo sviluppo socio-economico ed il rispetto dei beni culturali ed ambientali (art. 1). Disciplina inoltre la pianificazione, la ricerca e la coltivazione dei materiali, appartenenti ai sensi della normativa vigente alla categoria delle cave e delle torbiere, nonché la vigilanza sulle attività e il ripristino ambientale sia durante che a conclusione dei lavori di coltivazione del giacimento. Il Titolo II della legge definisce gli strumenti della pianificazione delle attività estrattive di cava: il Catasto delle attività di cava, il Piano Regionale delle Attività Estrattive, il Piano Regionale dei materiali lapidei di pregio.

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive di cava, disciplinato dagli artt. 6, 7 e 8 della L.R. 30/89, nel quadro dei piani e dei programmi regionali di sviluppo, dovrebbe costituire uno strumento di programmazione nel settore ed un preciso riferimento operativo. Il piano, una volta approvato dal Consiglio Regionale su proposta dall'Assessorato Regionale dell'Industria, dovrà indicare gli obiettivi e le strategie del settore, i mezzi per il loro conseguimento, nonché l'individuazione delle aree da destinare alla attività estrattiva, nel rispetto dell'ambiente anche nella prospettiva del recupero delle aree estrattive dismesse. Il piano cave, elaborato nel rispetto della pianificazione paesistica, ha valore sovraordinato rispetto agli strumenti urbanistici comunali, i quali dovranno essere adeguati alla disciplina di settore entro tre mesi dall'approvazione del piano stesso (art.11, LR 30/89).

In seguito all'emanazione della L.R. 9 agosto 2002, n. 15 (art. 8, comma 2) "le autorizzazioni di cava, rilasciate dall'Amministrazione regionale dopo l'entrata in vigore del DPCM 3 settembre 1999 e della L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, in assenza di V.I.A. o di verifica di cui al DPR 12 aprile 1996, devono essere assoggettate alla V.I.A. o alla verifica". In caso di inerzia da parte del soggetto proponente e nel caso in cui il procedimento non si concluda positivamente, le relative autorizzazioni o concessioni verranno sospese.

Di recente, inoltre, la Regione Sardegna, con DGR n. 47/12 del 5 ottobre 2005, ha approvato in via preliminare un disegno di legge (D.L. 183) per regolare le attività di cava, nonché l'intero quadro di disciplinari tecnico-economici di riferimento per l'attività estrattiva in tutte le sue fasi, amministrative e operative. In particolare, nel testo del D.L. 183 emerge l'intenzione di imprimere una connotazione di sostenibilità al settore e d'integrare le strategie del settore

in un più ampio disegno di sviluppo, basato sulla valorizzazione del territorio e dell'ambiente: “la finalità primaria della nuova normativa è quella di conseguire un uso equilibrato e corretto delle risorse, a tutela dei beni ambientali, paesaggistici e della difesa del suolo, tenendo conto della rilevanza socio-economica delle attività estrattive”.

I contenuti del piano

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive di cava è stato redatto dall'Assessorato regionale dell'industria ed approvato dal Consiglio Regionale nel giugno del 1993, in *stralcio* rispetto ai contenuti previsti dalla Legge 30/89. Vigente dalla data di pubblicazione nel BURAS avvenuta il 28 luglio 1993, lo stralcio del piano cave ha efficacia fino all'approvazione del nuovo Piano Regionale delle attività estrattive di cava, ancora in corso di elaborazione.

Il piano identifica gli ambiti privi di vincoli di legge e di risorse territoriali meritevoli di conservazione nelle quali possono essere autorizzate l'esercizio di nuove attività di cava. Il campo di applicazione del piano stralcio riguarda i materiali classificati dall'art. 2 della Legge 30/89 – Disciplina delle attività di cava: rocce ornamentali, materiali per usi industriali (fra i quali marne arenacee e calcari), materiali per costruzioni ed opere civili.

I contenuti del piano stralcio riguardano l'individuazione delle aree in cui sono consentite le nuove attività di ricerca e di coltivazione, le modalità di coltivazione, l'individuazione e delimitazione delle aree di coltivazione, le distanze da opere e manufatti, nonché il ripristino ambientale delle aree interessate da coltivazioni.

Le aree in cui è consentita nuova attività di ricerca e coltivazione, sono quelle non sottoposte a vincolo e tutela o in cui non sono presenti risorse territoriali individuate nelle tavole allegate al piano (supporto cartografico IGM 1:100.000). Tali aree libere da vincoli e risorse sono rappresentate dallo *strato bianco* nella cartografia di piano, è sono individuate mediante sovrapposizione (*overlay-mapping*) di tre distinti strati tematici che rappresentano distinti fattori escludenti, limitanti o di carattere prescrittivo in merito all'attività di coltivazione e ricerca. Detti fattori riguardano la vincolistica di legge in materia di tutela territoriale e ambientale, Parchi e Riserva naturali (LR 31/89), vincoli archeologici (L 1089/39), bellezze naturali (1497/39), vincoli idrogeologici, o proveniente dalla normativa urbanistica, centri abitati, fascia costiera, rappresentati nella cartografia dagli strati A e B; le risorse territoriali, morfologiche, vegetazionali, pedologiche, e quelle disciplinate dalla normativa urbanistica, zone agricole speciali, zone turistiche, zone industriali, artigianali e commerciali, rappresentate in cartografia dallo strato C. Nelle aree bianche, prive di qualunque vincolo o tutela (strati A, B e C), è consentita nuova attività di ricerca e coltivazione nel rispetto delle disposizioni della normativa di attuazione del piano e della legge regionale 30/89, nonché della normativa mineraria.

Criticità

- Ritardi nella stesura definitiva dello strumento e conseguente mancata approvazione definitiva, anche a seguito delle carenze di coordinamento tra i diversi enti istituzionali.
- Nella sua attuale concezione, il PRAE individua e definisce i livelli di vincolo delle varie aree del territorio regionale, disciplinando l'ubicazione di nuove cave senza fornire indirizzi sul governo dell'esistente.
- Numerose aree interessate da attività estrattive sono di proprietà privata e per il recupero delle aree è previsto il concorso del titolare dell'autorizzazione o della concessione: ciò rende difficile l'attivazione di opere di riqualificazione dei suoli delle cave dismesse per carenza di fondi privati e pubblici a disposizione. Così, l'abbandono delle attività estrattive genera spesso degrado ambientale che intacca lo stato conservativo degli habitat.
- Sistema di vigilanza carente dal punto di vista del rispetto delle condizioni poste dal titolo autorizzativo.

Esigenze

- Adeguamento e integrazione degli strumenti legislativi di regolamentazione del settore estrattivo, ormai carenti nei contenuti tecnici, alle nuove strategie di sviluppo del territorio perseguite dalla Regione Sardegna, con particolare attenzione al paesaggio e all'ambiente (PPR), anche in riferimento dell'effettivo fabbisogno dei singoli materiali e delle ricadute economiche, sia a carattere locale che regionale.
- Definizione dei ruoli e delle funzioni delle amministrazioni locali nel loro contributo alla corretta gestione, pianificazione, autorizzazione e controllo delle attività estrattive.

Scala di sito

Piano Comunale delle attività estrattive di cava e di riqualificazione ambientale del Comune di Badesi

Il territorio di Badesi è caratterizzato da un compendio dunare che si estende dalla costa fino alle pendici del rilievo su cui sorge il centro abitato. L'alta qualità della sabbia e la forte richiesta di questo materiale utilizzato nell'edilizia, ha favorito la nascita nell'area denominata *Li Parisi di Oddastru* di una delle più grandi cave per la estrazione della sabbia, che in tempi non remoti ha creato un indotto economico e una ricaduta occupazionale diretta e indiretta importante, favorendo la creazione di un Consorzio di cavatori.

Il Comune di Badesi nel gennaio 1995 ha redatto il Piano Comunale delle attività estrattive, che in qualità di Piano Regolatore di Zona e strumento attuativo del PRAE, avrebbe dovuto "disciplinare l'esercizio dell'uso estrattivo delle sabbie al fine di minimizzare i possibili impatti

negativi sul territorio in ogni stadio di avanzamento dei lavori di cavazione ed assicurare la sistemazione dello stato dei luoghi contestualmente allo sfruttamento estrattivo, per la valorizzazione paesaggistica con le conseguenti utilizzazioni compatibili". Il territorio interessato dall'attività di cava era stato suddiviso in sette ambiti territoriali, ciascuno corrispondente ad una distinta fase d'intervento, per cui doveva essere redatto uno specifico Piano Particolareggiato e un progetto esecutivo, al fine di determinare l'*Indice di Risanamento di Piano*, ovvero il rapporto tra il volume di cavazione e la superficie di area degradata da risanare. Le sette fasi d'intervento dovevano succedersi con una precisa programmazione temporale, determinata dal completo esaurimento dell'attività estrattiva prevista e dal relativo risanamento dell'ambito territoriale.



Figura 3.4: Panoramica delle valli del Coghinas e in primo piano le aree di cava di sabbia

Presentato all'Assessorato Regionale dell'Industria, il piano non è mai stato approvato. I possessori dei terreni o altri operatori interessati al settore, hanno comunque inoltrato la richiesta d'autorizzazione all'Ufficio per la Tutela del Paesaggio e ottenuta la concessione, hanno proceduto all'avvio delle attività estrattive in tre degli ambiti previsti, spesso in maniera disomogenea e incontrollata.

Da diverso tempo, infatti, la cava denominata "Li Parisi", la cui proprietà risulta essere del Consorzio cavatori di Badesi, è oggetto di verifiche e controlli da parte del Corpo forestale regionale. In data 23 marzo 2004, su disposizione del Tribunale di Tempio, sono stati apposti i sigilli alla cava di sabbia bloccando l'attività; tale chiusura ha avuto una forte ricaduta negativa sull'economia locale, creando forte tensione fra gli operatori economici.

Il ripristino di alcuni terreni utilizzati come cave di sabbia hanno favorito di recente il rimpianto di vigneti, favorendo la rinascita della viticoltura, attività storica e tipica del Comune di Badesi.

3.3.8 Piano Regionale di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo

Scala di rete

Riferimenti normativi

Il Piano Regionale di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo per finalità turistico ricreative, si colloca nel quadro normativo urbanistico regionale che fa riferimento agli obiettivi della Giunta Regionale in applicazione dell'art. 6, comma 3, della L. 494/93, in cui le Regioni sono state incaricate della predisposizione dei piani di utilizzo delle aree del Demanio Marittimo.

Il Piano Regionale di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo (PRUADM), è stato approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/20 del 23 marzo 1999, e, oltre a dettare norme per la disciplina delle concessioni demaniali marittime, assumeva valenza di direttiva per la formazione e redazione dei Piani di Utilizzazione dei Litorali (PUL), che disciplinano l'organizzazione a livello locale dei servizi turistico ricreativi.

Alla luce delle recenti disposizioni normative che riguardano il "Conferimento di Funzioni e Compiti agli Enti Locali", di cui alla L.R. n. 9 del 12 giugno 2006, Art. 41 comma 1 lett. a), la Regione ha attribuito ai Comuni le funzioni in materia di: elaborazione ed approvazione dei Piani di Utilizzazione dei Litorali e concessioni sui beni del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, anche se non è ancora chiara la destinazione dei proventi derivanti da quest'attività.

Tuttavia, secondo l'Art. 40 comma 1 della stessa legge, spetta alla Regione la disciplina e l'adozione degli atti generali di indirizzo per la redazione dei Piani comunali di Utilizzazione dei Litorali e per il rilascio di concessioni demaniali da parte dei Comuni.

La recente approvazione della L.R. n. 9 del 12 giugno 2006, rappresenta il primo sforzo teso al trasferimento di competenze dalla Regione Sardegna agli Enti Locali, in attuazione del D.Lgs. 17 aprile 2001 n. 234, in coerenza con i principi di cui agli articoli 118 e 119 della Costituzione, nonché con l'articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

I contenuti del piano

L'ambito territoriale di riferimento del PRUADM riguarda le aree demaniali per le quali, con D.P.R. 19 giugno 1979 n. 348, sono state delegate alle Regioni le funzioni amministrative. Le aree del Demanio Marittimo sono quelle individuate all'art. 28 e delimitate secondo l'art. 32 del Codice della Navigazione e l'art. 58 del Regolamento al Codice della Navigazione ovvero, in assenza od in caso di inattualità, nelle more di un nuovo procedimento di delimitazione, quelle da individuarsi in applicazione dei principi fissati dal suddetto Codice e da quelli stabiliti in materia dalla Giurisprudenza.

Tra queste aree, in applicazione delle direttive dello stesso Piano Regionale, sono da ritenere esclusi quali ambiti spaziali utili per finalità turistico ricreative, e quindi inibiti all'attività concessoria regionale, i seguenti sistemi:

- le zone umide vincolate dalla convenzione di Ramsar;
- le sponde degli stagni e delle lagune e i tratti di arenile ai lati delle foci dei corsi d'acqua perenni per un'estensione non inferiore a venti metri lineari;
- le coste rocciose di difficile accessibilità;
- i litorali individuati come "sensibili", ossia quei tratti di costa che per pregio ambientale, grado di integrità conservato o rischio di alterazione, risultano meritevoli di conservazione;
- e per quanto riguarda il territorio in esame "la zona di capo Spartivento, proiezione a terra Rlv 300°da Isola su Giudeu e Rlv 60°da Isola Padiglioni".

Ad essi vanno aggiunti i litorali ricompresi nei parchi geomarini fino all'emanazione del relativo regolamento.

La gestione del demanio marittimo è esercitata dalla Regione, anche se la proprietà di tale bene permane in capo allo Stato.

Criticità

Il trasferimento operativo delle competenze ai comuni in ordine alla organizzazione dei servizi turistico-ricreativi, rischia di subire ulteriori rinvii in quanto dipendente dai tempi necessari alla Regione per l'adozione degli atti di programmazione, di indirizzo e coordinamento – prevista dalla L.R. 9/2006 - attraverso i quali saranno esplicitati i criteri di redazione e le finalità degli strumenti di pianificazione e gestione delle concessioni demaniali.

Esigenze

I criteri e le linee guida per la redazione dei PUL, mediante atti di indirizzo generale da parte della Regione, dovrebbero definire, tra l'altro, le modalità di effettiva integrazione con gli altri strumenti di pianificazione che hanno rilevanza sull'uso della fascia costiera a livello locale, quale il Piano Urbanistico Comunale e il Piano di Gestione dell'area SIC, al fine di evitare ulteriori sovrapposizioni ed interferenze non coordinate tra le diverse azioni di piano e competenze istituzionali.

Scala di sito

Il Piano di Utilizzazione dei Litorali

Il Piani di Utilizzazione dei Litorali (PUL) disciplina l'utilizzo delle aree demaniali marittime di cui all'art. 1 del D. Lgs. 17 aprile 2001, n. 234, regolamentando la fruizione a fini turistici e

ricreativi del bene demaniale, in un regime di compatibilità con gli obiettivi di salvaguardia e tutela dell'ambiente costiero e sposando i principi dello sviluppo sostenibile.

Gli ambiti territoriali di riferimento per la predisposizione dei piani sono basati sulla suddivisione amministrativa dei comuni costieri della Sardegna e uno degli obiettivi specifici del PUL riguarda, in definitiva, la localizzazione, il dimensionamento e l'individuazione delle tipologie dei servizi turistico-ricreativi assentibili a concessione nelle aree del Demanio Marittimo.

Come più sopra detto, con l'approvazione della L.R. n. 9 del 12 giugno 2006 sono state trasferite ai comuni le funzioni in materia di concessioni per finalità turistico-ricreative sui beni del demanio marittimo e l'elaborazione e l'approvazione dei Piani di Utilizzazione dei Litorali. Di recente, contestualmente all'adozione della proposta del Piano Paesaggistico Regionale da parte della Giunta della Regione, è stato presentato un disegno di legge in materia urbanistica (norme per l'uso del territorio regionale) in cui si prevedeva che l'approvazione definitiva del Piano Paesaggistico Regionale da parte della Giunta, in considerazione del valore strategico dei territori costieri e del preminente interesse pubblico, avrebbe comportato la revoca delle concessioni demaniali in essere e la riassegnazione sulla base delle nuove previsioni di pianificazione paesaggistica e delle direttive regionali. Inoltre, tale disegno ipotizzava che il PUL costituisse un allegato del Piano Urbanistico Comunale e che venisse predisposto contestualmente ad esso.

Tali aspetti, anche se costituiscono esclusivamente delle proposte, mettono in luce alcune questioni irrisolte che dovranno essere necessariamente affrontate attraverso specifici indirizzi della Regione e dai Comuni in sede di predisposizione dei PUL, coerentemente con quanto previsto dalla recente L.R. 9/2006 sul trasferimento di competenze e funzioni agli enti locali.

I contenuti del piano

Attualmente, l'unico riferimento tecnico-metodologico per la redazione dei PUL è rappresentato dal Piano Regionale di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo (PRUADM), approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/20 del 23 marzo 1999, che, oltre a dettare norme per la disciplina delle concessioni demaniali marittime, assume valenza di direttiva per la formazione e redazione dei Piani di Utilizzazione dei Litorali (PUL), che disciplinano l'organizzazione a livello locale dei servizi turistico ricreativi attraverso:

- l'individuazione e il censimento delle strutture di supporto al turismo, sia esistenti che previste dagli atti di programmazione locale;
- la determinazione del carico dei fruitori per i singoli tratti del litorale, distinguendo le diverse tipologie di utenza;

- la classificazione del litorale in funzione delle loro caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali e paesaggistiche;
- la determinazione dei servizi necessari per i vari tratti di costa in relazione alle attività turistiche previste ed a quelle presenti nel contesto circostante;
- l'individuazione, per i tratti di costa già urbanizzati, delle opere infrastrutturali necessarie per il completamento delle urbanizzazioni esistenti;
- l'individuazione delle aree da affidare in concessione e delle tipologie di attività consentite.

Al fine di identificare i parametri da porre a base del dimensionamento delle attrezzature di spiaggia, il PUL analizza la composizione e l'andamento della domanda turistico-ricreativa onde evidenziare la natura e l'entità delle esigenze che l'utenza esprime e nello stesso tempo si riconosce e valuta la vocazione ricettiva dei litorali in ragione delle relative caratteristiche fisico – ambientali e del sistema antropico presente lungo le coste.

Criticità

- Mancanza di criteri e regole per la redazione dei PUL comunali, adeguate alle recenti previsioni del Piano Paesaggistico Regionale;
- Rischio di sovrapposizione di funzioni non coordinate tra le previsioni del PUL e del Piano di Gestione dell'area SIC;
- Mancanza di partecipazione e non condivisione dei requisiti del piano da parte degli operatori economici del settore balneare;
- Mancanza di norme di transizione dal momento di approvazione del PUL fino alla sua effettiva applicazione;
- Inadeguatezza del confine del Demanio Marittimo identificato rispetto alla reale presenza ed estensione dei Beni Demaniali riconosciuti ai sensi dell'Art. 28 del C.N.;
- Incongruenza spaziale tra criteri di identificazione dei beni demaniali e criteri di delimitazione delle componenti ambientali dei sistemi costieri naturali;
- Rischio di sovrapposizione di funzioni dell'Ente gestore dell'area SIC e del Comune nella gestione dei servizi turistico-ricreativi

Esigenze

- Appare essenziale che il riferimento spaziale del PUL, inteso come strumento di aiuto alle decisioni per l'organizzazione dei servizi e l'affidamento delle concessioni per le attività turistico-ricreative in ambito di spiaggia, non sia rappresentato esclusivamente dal demanio marittimo, ma esteso all'intero ambito di relazione del sistema di spiaggia in funzione dei processi di fruizione turistico-balneare.

- Appare necessario organizzazione i servizi di turistico-balneari coerentemente con i processi ambientali dei sistemi di spiaggia, con la sostenibilità economica delle previste attività di supporto alla balneazione e nel rispetto delle specificità territoriali ed insediative locali.
- La localizzazione e il dimensionamento delle concessioni demaniali deve essere determinata sulla base della valutazione della capacità di carico del sistema spiaggia, in relazione non solo agli eventuali parametri “soglia”, sulla base del funzionamento del sistema ambientale, ma anche in funzione delle aspettative delle comunità locali e dei visitatori.
- La definizione di criteri di identificazione univoci delle diverse tipologie di spiagge e dei parametri descrittivi (lunghezza del cordone sabbioso, profondità della spiaggia emersa e sommersa, limite delle dune primarie, ecc.), necessaria per la progettazione delle fruizione balneare sostenibile.
- Infine, appare essenziale una reale ed effettiva congruenza tra i contenuti e le finalità dei PUL e dei Piani di Gestione dei SIC costieri, che nello specifico permetta di attuare una concreta integrazione tra le azioni di valorizzazione e fruizione delle risorse ambientali, ovvero tra fruizione balneare e fruizione naturalistica delle aree che preveda, ad esempio, la realizzazione di infrastrutture leggere ed attrezzate aventi un funzione polivalente, quale quella di accesso al mare (stagionale) e di fruizione dell’ambiente e della natura (osservazione, sensibilizzazione, educazione ecc. meno soggetta ad utilizzo stagionale).

Scala di dettaglio

Il PUL del Comune di Valledoria

Il Piano di Utilizzazione dei Litorali del Comune di Valledoria è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 3 marzo 2004. Il quadro normativo legislativo di riferimento, adottato per la redazione del PUL è costituito dalla deliberazione della Giunta Regionale della R.A.S. n° 17/1 del 14 Aprile 1998.

In riferimento ai criteri regionali, il regolamento del PUL fornisce le prime indicazioni per l’ordinamento della fascia costiera di Valledoria e la disciplina delle concessioni demaniali marittime.

In via preliminare è stata operata una classificazione della fascia litoranea, sulla base di caratteristiche omogenee con riferimento alle seguenti categorie:

- morfologia del litorale;
- grado di utilizzo antropico e infrastrutture;

- domanda turistica.

Si è quindi suddiviso il litorale in cinque Unità Spaziali di Base, come di seguito elencate:

- USB 1: Fascia di litorale in corrispondenza del centro abitato di La Ciaccia
- USB 2: Fascia di litorale compresa tra il centro abitato di La Ciaccia e la località Maragnani
- USB 3: Fascia di litorale compresa fra la località Maragnani e la foce del rio Cuggiani, caratterizzato dalla presenza del villaggio turistico “Baia Verde” e dei campeggi “International Valledoria” e “Baia dei Ginepri”
- USB 4: Fascia di litorale compresa tra il villaggio “Baia Verde” e la chiesa di San Pietro a mare
- USB 5: Fascia di litorale compresa tra la chiesa di San Pietro a mare ed il confine comunale, nei pressi della foce del fiume Coghinas.

Il PUL è stato redatto individuando lo specifico inquadramento degli insediamenti ammissibili nell’ambito della fascia costiera del comune di Valledoria, tenendo altresì conto degli insediamenti esistenti, secondo le indicazioni fornite dal PRUADM.

Il PUL del Comune di Badesi

Il Piano di Utilizzazione dei Litorali del Comune di Badesi è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 30 dicembre 2003.

Il litorale è stato suddiviso nelle seguenti cinque aree, ognuna delle quali comprende due zone: il lato mare (Demanio regionale) e il lato a monte (Demanio comunale e aree private) di seguito denominato “pineta” :

1. Li Mindi;
2. Li Junchi;
3. Li Fughilaggi;
4. Poltu Biancu;
5. Piroto Li Frati.

3.4 La progettualità in atto e prevista

L'analisi degli indirizzi programmatici e la ricognizione degli interventi progettuali in corso di realizzazione o previsti che interessano il territorio del SIC ha permesso di individuare alcuni progetti e studi portati avanti dall'Amministrazione Comunale che hanno interazioni dirette con i contenuti e gli obiettivi del PdG. Di seguito sono state sintetizzate le azioni progettuali maggiormente rilevanti in ordine alle scelte di gestione e alle misure di conservazione perseguibili per l'area SIC, facendo esplicito riferimento alle finalità dei progetti, alle modalità di realizzazione ed alle eventuali fonti di finanziamento utilizzate o previste.

3.4.1 Progettazione Integrata Territoriale (Bando 2006): *Progetto di valorizzazione ambientale del parco comunale "La Sarra" (Badesi): percorsi rurali e turistici integrati per la connessione tra costa e interno*

Nell'ambito del recente bando (giugno 2006) sulla Progettazione Integrata emanato dalla Regione Sardegna, il Comune di Badesi, ha proposto un progetto denominato *Valorizzazione ambientale del parco comunale "La Sarra": percorsi rurali e turistici integrati per la connessione tra costa e interno*.

Il progetto proposto fa specifico riferimento agli elementi per la Predisposizione dei Progetti Integrati di Sviluppo Territoriale della Provincia di Olbia - Tempio riferiti all'area tematica "Sviluppo delle Aree Rurali e Montane", e prevede la costituzione di un partenariato con i comuni di Aggius, Trinità d'Agultu e Vignola, Bortigiadas, il Consiglio Nazionale delle Ricerche – ISPAAM, l'Ente Foreste della Sardegna, l'ERSAT e il Consorzio Turistico di Badesi.

Il Parco Comunale di "La Sarra", ricade nel territorio del Comune di Badesi e, parzialmente, in quello di Trinità d'Agultu, dove sorge la chiesetta di San Giuseppe di Cugurenza.

L'area si estende dalle pendici alle sommità del rilievo granitico di Punta Bianca (618,5 m) e comprende le località "Littu Camposu" e "Li Zuizziddi" che nel loro insieme prendono il nome di regione "La Sarra".

Tale area, affidata in concessione trentennale all'Ente Foreste della Sardegna (convenzione stipulata nel 2003), occupa una superficie di 87 ha e riveste notevole interesse naturalistico e paesaggistico. La posizione orografica, che rende la sommità del rilievo punto di osservazione dominante su tutto il Golfo dell'Asinara e la vicinanza con le importanti aree di Importanza Comunitaria (pSIC) "Foce del Coghinas" e "Isola Rossa – Costa Paradiso", ha spinto l'Amministrazione Comunale di Badesi a programmare l'istituzione di un Parco Naturalistico, con l'intenzione di conservare il paesaggio montano e rurale naturale, e di valorizzare il territorio in relazione alle potenzialità turistiche.

L'idea progettuale intende rafforzare i sistemi locali di aree agro-silvo-pastorale anche al fine di favorire un raccordo fra valorizzazione paesaggistica, attività produttive locali e attività turistica, vera forza economica trainante del territorio. Gli interventi proposti mirano a conservare e valorizzare il paesaggio, il territorio e le risorse immobili (*stazzi*) a livello locale ricompresi nell'area.

Il progetto gravita intorno all'idea di realizzare un Centro di Educazione Ambientale e di Valorizzazione del Territorio, inserito in un contesto ambientale di pregio, tramite la costituzione di un Parco Comunale, opportunamente reso fruibile ai visitatori con interventi di adeguamento delle vie di collegamento interne e con interventi di messa in sicurezza dell'area da fenomeni di dissesto idrogeologico.

Al fine di valorizzare il patrimonio ambientale e forestale, culturale ed enogastronomico dell'area e creare una rete di connessione tra aree costiere ed interne, favorendo l'offerta di un turismo alternativo (ed integrativo) a quello balneare, il progetto prevede in dettaglio le seguenti azioni:

- riqualificazione naturalistica dei versanti e della copertura pedologico-vegetazionale;
- recupero degli edifici storici per la creazione di un Centro di Educazione Ambientale e di Valorizzazione del Territorio che estenda la propria azione anche al territorio circostante;
- realizzazione e/o recupero dell'infrastrutturazione per la fruizione naturalistica;
- interventi di prevenzione dei rischi di degrado e di incendio;
- azioni di informazione, sensibilizzazione e animazione per operatori turistici;
- realizzazione di itinerari integrati per favorire la fruizione del territorio (piste ciclabili, sentieristica e trekking,...), con la presenza di punti di informazione e ristoro, anche integrati a itinerari tematici con i siti delle Rete Ecologica e altre aree ad elevato pregio naturalistico.

3.4.2 Progettazione Integrata Territoriale (Bando 2006): Sviluppo di reti e sistema di monitoraggio ambientale del sistema marino-costiero a supporto delle attività di valorizzazione e gestione delle risorse del litorale per un turismo sostenibile

Il progetto presentato dalla Provincia di Olbia-Tempio per l'area tematica "Turismo Sostenibile e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale e Culturale - Rete Ecologica Regionale", con il partenariato composto da tutti i comuni costieri da Valledoria a Budoni, l'area marina protetta di Tavolara, il Parco di La Maddalena e l'Osservatorio Coste E Ambiente Naturale Sottomarino (O.C.E.A.N.S.) del Comune di Palau, in collaborazione con le Università di Cagliari e Trieste, si pone l'obiettivo di rafforzare le conoscenze, le

competenze, la capacità di progettazione e di gestione delle aree protette e delle risorse marino-costiere da parte degli enti locali, sviluppando un qualificato programma di monitoraggio con ricorso alla strumentazione più avanzata, favorendo la creazione di una rete dei laboratori per la raccolta, analisi, elaborazione e scambio di dati attinenti ai sistemi di spiaggia, le dinamiche meteo-marine e l'idrodinamica costiera, con la finalità di monitoraggio, protezione, gestione e valorizzazione nell'area marino-litorale appartenente ai partners.

Il progetto vuole contribuire alla comprensione dei meccanismi sedimentari che garantiscono la tenuta del compendio sabbioso nel tempo anche in funzione delle azioni di rimozione recentemente eseguite sulle spiagge Galluresi, spesso non rispettose dei delicati equilibri naturali. Il progetto vuole dare altresì un contributo, basato su una robusta analisi scientifica delle complesse problematiche relative alla dinamiche dei corpi sabbiosi costieri, alla gestione ed all'uso dei sistemi di spiaggia per le Amministrazioni direttamente interessate. Amministrazioni che oggi si trovano nella difficile condizione di dover governare le importanti risorse ambientali in contrapposizione con i crescenti flussi turistici.

Infatti, in ambito costiero l'interdipendenza dei fattori ambientali tra loro e con i fattori economici e sociali non richiede interventi settoriali ma una programmazione che tenga conto di tutti gli elementi in gioco. Il perseguimento dello sviluppo sostenibile prevede, in questo contesto, la predisposizione di una organizzazione e gestione dei servizi turistico-ricreativi coerentemente con il sistema insediativo residenziale e turistico costiero, integrati perfettamente con i processi ambientali in atto e previsti dalla Gestione Integrata delle Zone Costiere.

In questi termini i P.U.L che si intendono realizzare si basano sul riconoscimento delle specificità territoriali (ambientali, insediative, socio-economiche). Queste rappresentano gli elementi prioritari sui quali costruire uno scenario progettuale strategico per l'ambito costiero, capace di orientare tra l'altro, insieme a criteri tecnici, le scelte tipologiche, dimensionali e localizzative dei servizi di supporto alla balneazione, delle infrastrutture e manufatti per l'accesso ai sistemi di spiaggia, per la fruizione del sistema costiero e delle sue risorse.

Il progetto prevede in particolare due fasi:

- azioni di monitoraggio del sistema marino-costiero e del contesto meteo-marino di riferimento, attraverso l'utilizzo delle più moderne tecniche di rilevamento diretto e indiretto dei fondali della spiaggia sommersa e di piattaforma (nearshore ed offshore), controllo ed analisi dei parametri meteo-marini e della idrodinamica marina (vento, moto ondoso, correnti, ecc.), il monitoraggio dell'assetto morfologico e sedimentario delle spiagge sommerse; il monitoraggio dell'habitat prioritario "Praterie di Posidonie", da effettuarsi attraverso il rilevamento di parametri descrittivi sintetici (variabili biotiche

o abiotiche) e la valutazione degli impatti delle attività umane e dei fenomeni turistici sulle risorse ambientali costiere.

- azioni di gestione dei sistemi di spiaggia previsto con la redazione dei PUL e valutazione della Capacità di Carico in funzione della sensibilità ambientale, tramite una metodologia basata sull'analisi interdisciplinare di tutte le componenti in gioco: caratteri ambientali e la capacità di resilienza dell'ecosistema; caratteri insediativi e socio-economici; capacità attrattiva turistica; le aspettative di sviluppo turistico; le esigenze e le aspettative della comunità locale, dei visitatori e degli operatori di settore. Lo studio della Capacità di Carico ha l'obiettivo di definire la "sostenibilità" turistica delle risorse come le spiagge, essendo intesa come la capacità di sostenere nel tempo un dato afflusso di visitatori senza che venga compromessa la funzionalità stessa delle risorse.

Queste azioni necessitano evidentemente del coordinamento tra autorità locali, sovralocali, enti gestori delle aree protette (AMP Tavolara, Parco La Maddalena, proposti SIC costieri) e la definizione di programmi tecnici operativi calibrati sulle esigenze delle amministrazioni locali per la gestione sostenibile delle risorse marino-costiere e di linee guida per la redazione dei piani di gestione sostenibile delle spiagge, mediante il riconoscimento e l'adozione di criteri condivisi tra tutti i soggetti territoriali interessati (enti, imprenditori, associazioni, ecc.).

L'approccio analitico e metodologico del progetto si fonda pertanto sul perseguimento della coerenza tra gli indirizzi e gli orientamenti programmatici locali e sovralocali, al fine di raggiungere una integrazione orizzontale, verticale e temporale delle attività che insistono nell'ambito costiero, insieme al raggiungimento di una migliore integrazione con le dinamiche ambientali e le sue specificità.

3.5 Schema logico decisionale per la scelta del Piano di Gestione in relazione alla efficacia degli strumenti di governo territoriale vigenti

L'obbligo di verifica della effettiva necessità di redazione di un Piano di Gestione per i siti della Rete Natura 2000 discende da quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e dal successivo D.M. 3 settembre 2002:

“...ciò significa che se eventualmente l'attuale uso del suolo e la pianificazione ordinaria non compromettono tale funzionalità, il piano di gestione si identifica unicamente nella necessaria azione di monitoraggio”.

La necessità di redazione di un Piano di gestione per il sito in oggetto dipende dunque dalla valutazione preventiva dell'efficacia delle misure di gestione e delle norme di vario tipo attualmente vigenti sul territorio del sito. Il processo di valutazione seguito è descritto graficamente nel diagramma di flusso predisposto dal Ministero dell'Ambiente e qui di seguito riportato.




Figura 3.5: Iter logico - decisionale per la scelta del Piano di Gestione (fonte: Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000 – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio)

Le “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” allegate al Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002 suggeriscono i livelli di governo del territorio coi quali un Piano di Gestione deve integrarsi o ai quali deve fare riferimento.

Le amministrazioni regionali e provinciali sono inoltre (ai sensi del D.Lgs n. 112/1998 e del DPR n. 357/1997), responsabili dell'attuazione delle misure specifiche concernenti i siti della rete Natura 2000, a condizione che siano rispettati le finalità generali della direttiva Habitat e gli indirizzi forniti con il citato DM 3 settembre 2002.

La valutazione degli strumenti di pianificazione locale e sovralocale, assieme alla conoscenza delle caratteristiche naturalistiche del sito, dei fattori di pressione e delle condizioni socio-economiche, permette di valutare se le misure di conservazione e gli strumenti pianificatori già esistenti siano sufficienti per conseguire gli obiettivi di conservazione fissati dalle Direttive comunitarie. In tal caso, infatti, non è necessario redigere un apposito piano di gestione, ma è sufficiente provvedere alle attività di monitoraggio e valutazione dello stato di conservazione del sito.

Il Piano di Gestione ha anche lo scopo di integrare gli strumenti di pianificazione, per renderli idonei a mantenere habitat e specie in uno stato di conservazione soddisfacente. Esso può rappresentare un documento a sé stante, ovvero essere integrato in piani esistenti o in fase di elaborazione.

Nel caso specifico del SIC "Foci del Coghinas" l'applicazione dell'iter logico – decisionale ha condotto a definire la necessità di redazione di un Piano di Gestione, dettata da un lato dalla constatazione del notevole livello di intersezione e sovrapposizione di funzioni e competenze di diversi strumenti programmatici e pianificatori a diverso livello istituzionale, con l'esito di conflitti tra diverse strategie di gestione dell'area, dall'altro dalla valutazione dell'inefficacia degli strumenti di pianificazione vigenti rispetto agli obiettivi della Direttiva comunitaria. L'inquadramento territoriale e amministrativo dell'area in cui ricade il SIC ha consentito l'individuazione dei vincoli e degli strumenti di pianificazione in vigore o in via di definizione, e di verificarne la congruenza con le finalità di tutela della biodiversità e di definire i primi requisiti di integrazione tra il Piano di Gestione del SIC con gli altri strumenti di pianificazione territoriale.

Da una prima valutazione delle misure di conservazione e degli strumenti di pianificazione esistenti, sembra di poter ritenere che gli stessi non siano sufficienti a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e che pertanto la predisposizione di un Piano di Gestione sia necessaria e consigliabile, con lo scopo di garantire una migliore gestione del SIC, integrare e valorizzare le potenzialità per lo sviluppo socio-economico, e conservare lo straordinario patrimonio di biodiversità che lo caratterizza.

Lo studio generale dell'area, e la valutazione di criticità ed esigenze, consentirà di costruire obiettivi e ricavare efficaci strategie di conservazione, che trovano forma organica nelle

misure di conservazione da applicare al sito oggetto di studio attraverso azioni amministrative, regolamentari e contrattuali. In particolare, il Regolamento di Attuazione, dovrà contenere indicazioni a diverso grado di dettaglio, e in particolare:

- indicazioni metodologiche per lo svolgimento di talune attività (ad es. i monitoraggi);
- misure di gestione specifiche da integrare ai piani di settore vigenti o in fase di redazione.